PROVINCIA
DI BRESCIA

SETTORE
DELL'AMBIENTE E
DELLA PROTEZIONE
CIVILE

Ufficio Rifiuti

VIA MILANO, 13
25126 Brescia

ambiente@pec.provincia.bs.it

Tel. 030 3749.911
Fax 030 3748482

C.F. 80008750178
P.IVA 03046380170

AOO PROVINCIA DI BRESCIA
Protocollo Partenza N. 104018/2017 del 07-08-2017
Copia Documento

AMBIENTE

Brescia, _____

Pec

Spett.le

DARGENIO E DUSETTI SRL
Via Padana Superiore, 58
25046 Cazzago San Martino
dargenio.dusetti.srl@raccomandata-ar.com

Comune di Cazzago San Martino

ARPA Lombardia
Dipartimento di Brescia Mantova

A.T.S. di Brescia

Prot. n._____

LM/tb

Oggetto: Trasmissione provvedimento.

Si trasmette, in allegato, l'Atto Dirigenziale n. 2394 del 4 agosto 2017 avente ad oggetto:

"Ditta Dargenio e Dusetti srl, con sede legale in via Padana Sup. n. 58, nel comune di Cazzago San Martino (BS).
Rinnovo con modifiche dell'autorizzazione di cui al provvedimento n. 3252 del 19/09/2007 e s.m.i per l'esercizio di operazioni di messa in riserva (R13) di rifiuti pericolosi e non pericolosi, pre-trattamento (R12) e trattamento (R3-R4) di rifiuti non pericolosi e di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) dei rifiuti decadenti dall'attività, per l'insediamento sito in comune di Cazzago san Martino (BS), via Padana Superiore n. 58. **Art. 208 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.**"

Distinti saluti.

Il Direttore
(Dott.Giovanmaria Tognazzi)

PROVINCIA DI BRESCIA

Atto Dirigenziale n° 2394/2017

SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE
Proposta n° 1536/2017

OGGETTO: DITTA DARGENIO E DUSETTI SRL, CON SEDE LEGALE IN VIA PADANA SUP. N. 58, NEL COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO (BS). RINNOVO CON MODIFICHE DELL'AUTORIZZAZIONE DI CUI AL PROVVEDIMENTO N. 3252 DEL 19/09/2007 E S.M.I PER L'ESERCIZIO DI OPERAZIONI DI MESSA IN RISERVA (R13) DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI, PRE-TRATTAMENTO (R12) E TRATTAMENTO (R3-R4) DI RIFIUTI NON PERICOLOSI E DI MESSA IN RISERVA (R13) E DEPOSITO PRELIMINARE (D15) DEI RIFIUTI DECADENTI DALL'ATTIVITÀ, PER L'INSEDIAMENTO SITO IN COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO (BS), VIA PADANA SUPERIORE N. 58. ART. 208 DEL D.LGS. 3 APRILE 2006 N. 152 E S.M.I.

IL DIRETTORE
(Dott. Giovanmaria Tognazzi)

RICHIAMATI:

- il decreto del Presidente della Provincia n. 229 del 28/09/2016 che conferma al sottoscritto l'incarico di direzione del Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile fino alla scadenza del mandato amministrativo del Presidente della Provincia;
- il T.U.E.L. approvato con d.lgs. n. 267 del 18/08/00, che all'art. 107 individua le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;

VISTI i seguenti atti comunitari, nazionali, regionali e provinciali:

- decreto direttore generale Regione Lombardia n. 36 del 07 gennaio 1998, recante Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
- deliberazione Giunta Regionale. 8 novembre 2002, n. 7/11045, recante Approvazione " Linee guida per l'esame paesistico dei progetti" prevista dall'art. 30 delle norme di attuazione del Piano territoriale paesistico regionale (P.T.P.R.);
- legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i., recante la disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche;
- deliberazione giunta provinciale 24 febbraio 2004, n. 50 recante disposizioni in materia di garanzie finanziarie;
- deliberazione giunta regionale 19 novembre 2004, n. VII/19461, recante disposizioni in materia di garanzie finanziarie;
- regolamento 29 aprile 2004, n. 80/2004/Ce relativo agli inquinanti organici persistenti;
- decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 e s.m.i., recante disposizioni per la produzione e recupero delle apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- regolamento regionale 24 marzo 2006 n. 3, "disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26";
- regolamento regionale 24 marzo 2006 n. 4, "disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'art.52, comma 1, lettera. a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n.26";
- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (cd Codice dell'ambiente);
- regolamento CE n. 1013 del 14 giugno 2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo alla

spedizione dei rifiuti;
- deliberazione giunta regionale 28 settembre 2009, n. 10222, relativa alle procedure per l'accettazione e la gestione dei rottami metallici ferrosi e non;
- deliberazioni giunta regionale 25 novembre 2009, n. 10619 e 16 novembre 2011, n. 2513, relative all'applicativo O.R.S.O.;
- legge regionale del 02 febbraio 2010 n. 5 e R.R. del 21 novembre 2011 n. 5, disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale;
- deliberazione giunta provinciale 08 marzo 2010 n. 92, relativa alla determinazione degli importi dei oneri istruttori;
- decreto direttore generale Regione Lombardia 25 luglio 2011, n. 6907, relativo alle linee guida per l'individuazione delle varianti sostanziali agli impianti di gestione dei rifiuti;
- regolamento (UE) n. 333 del 31/03/2011, recante i criteri che ne determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- regolamento (UE) n. 715 del 25/07/2013 recante i criteri che ne determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- deliberazione giunta regionale 20 giugno 2014, n. 1990, recante approvazione del Programma di Gestione dei Rifiuti;
- decisione della commissione n. 2014/955/CE del 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- regolamento UE n. 1357 del 18 dicembre 2014, recante disposizioni in merito alla classificazione dei rifiuti;

PREMESSO che la ditta DARGENIO E DUSETTI S.r.l. (cod.fisc. 02404350981), con sede legale in via Padana Superiore n.58 nel comune di Cazzago san Martino (BS), è titolare dei seguenti provvedimenti:
- atto dirigenziale n. 3252 del 19/09/2007: "rinnovo con varianti e modifiche dell'autorizzazione alla gestione rifiuti per l'esercizio delle operazioni di messa in riserva R13, recupero R4-R3 e deposito preliminare D15 di rifiuti speciali non pericolosi, anche provenienti da raccolta differenziata, e messa in riserva R13 di rifiuti speciali pericolosi";
- atto dirigenziale n. 4432 del 23/11/2012: "modifica e integrazione dell'atto dirigenziale n. 3252 del 19/09/2007 mediante autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali";

RILEVATO che la ditta ha presentato istanza in data 21/03/2017, registrata al P.G. prov. n. 35278 in data 21/03/2017, integrata e modificata con documentazione registrata al P.G. prov. n. 76650 in data 13/06/2017, tendente ad ottenere il rinnovo con modifiche dell'autorizzazione di cui al provvedimento n. 3252 del 19/09/2007 e s.m.i per l'esercizio di operazioni di messa in riserva (R13) di rifiuti pericolosi e non pericolosi, pre-trattamento (R12) e trattamento (R3-R4) di rifiuti non pericolosi e di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) dei rifiuti decadenti dall'attività, per l'insediamento sito in comune di Cazzago san Martino (BS), via Padana Superiore n. 58;

DATO ATTO che la predetta istanza, come previsto dall'art. 208, comma 1, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., è comprensiva della documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto dalle disposizioni vigenti in materia:
- ambientale (in particolare con riferimento alle emissioni in atmosfera, agli scarichi di acque reflue);
- di salute, sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica;

PRESO ATTO che le modifiche richieste consistono in:
- gestione nuovi rifiuti pericoli e non pericolosi;
- integrazione dell'operazione di trattamento R4 per i rifiuti rientranti nel campo di applicazione del Reg. UE 333/2011e 715/2013;
- inserimento pela cavi;
- aumento del quantitativo in stoccaggio da mc. 1.010 a mc. 1.160;
- riorganizzazione delle aree di gestione dei rifiuti;

TENUTO CONTO che, così come riportato nella relazione tecnica allegata all'istanza in argomento le varianti richieste non comportano ulteriori e negative ripercussioni sull'ambiente tali da assoggettare l'installazione alla procedura di verifica di assoggettablità alla VIA, anche in considerazione del fatto che non implicano ulteriore consumo di suolo e non determinano un incremento dei quantitativi trattati;

RILEVATO che:

- l'area interessata dall'impianto è individuata catastalmente al Foglio n. 33 – Mapp.li n. 120p-164 del comune censuario di Cazzago San Martino e, secondo quanto prevede il vigente PGT(come risulta dal certificato del Comune prot. n. 7577 del 16/05/2017), ha la seguente destinazione urbanistica: "Ambiti produttivi di consolidamento";
- considerando il vigente Programma di gestione dei rifiuti approvato con d.g.r n. 20 giugno 2014, n. 1990, il sito risulta idoneo alla localizzazione dell'impianto in oggetto in quanto in relazione al vincolo relativo alle distanze dal reticolo idrico minore, il Consorzio Irriguo Roggia Fusia Terzo di Rovato ha rilasciato in data 01/04/2011 l'autorizzazione, con condizioni e prescrizioni, all'uso della superficie all'estradosso del canale irriguo già intubato con autorizzazione n. 65 del 05/06/1997;
- la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori previsti dalla d.g.p. n. 92 del 08.03.2010;
- la ditta ha assolto l'obbligo dell'imposta di bollo mediante contrassegno identificativo n. 01152055010790;
- il Comune territorialmente interessato non ha trasmesso l'attestazione di pubblicazione all'Albo Pretorio comunale dell'istanza in argomento per il periodo necessario, senza indicazione di opposizioni od eccezioni di sorta;

PRESO ATTO che il Comune di Cazzago San Martino, assente in conferenza, ha trasmesso con nota del 08/05/2017, registrata al P.G. prov. in data 10/05/2017 con il n.59648, parere favorevole con prescrizioni;

VISTE le risultanze della conferenza dei servizi indetta con nota provinciale n. 49376 del 18/04/2017 e riunitasi in data 12/05/2017 (verbali in atti), nel corso della quale:

- si è ritenuto consona, per l'attività svolta e sulla base della documentazione allegata all'istanza, la nebulizzazione dell'area di deposito della carta e dell'area di carico/scarico della pressa;
- ATS di Brescia ha precisato che avrebbe trasmesso il parere di competenza al ricevimento dei monitoraggi prescritti dal provvedimento n. 3252 del 19/09/2007 e s.m.i.;

CONSIDERATO che:

- l'Arpa di Brescia, pur convocata ma risultata assente in conferenza, non ha trasmesso il parere e non ha comunicato motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in argomento;
- l'ATS di Brescia, a seguito della documentazione integrativa trasmessa dalla ditta con nota del 12/06/2017 (P.G. prov. n. 76650 del 13/06/2017), non ha trasmesso il parere e non ha comunicato motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Rilevato che:

- l'ufficio Aria e Rumore provinciale ha trasmesso il documento con le proprie valutazioni istruttorie contenente le condizioni e prescrizioni relative alle emissioni prodotte dall'impianto, che risulta inserito nella Sezione "**C**" (EMISSIONI) dell'allegato tecnico, che è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- l'Ufficio Acque provinciale ha trasmesso il documento con le proprie valutazioni istruttorie contenente le condizioni e prescrizioni relative agli scarichi delle acque di prima pioggia/domestiche negli strati superficiali del sottosuolo, che risulta inserito nella sezione "D" (ACQUE) dell'allegato tecnico, che è parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTE le seguenti note del Comune di Cazzago San Martino:

- nota del 03/05/2017 con la quale dichiara che "*l'insediamento non ricade in zona servita da pubblica fognatura e che gli scarichi idrici non ricadono nella zona di rispetto dei punti di captazione della risorsa idrica sotterranea destinata al consumo umano erogata mediante acquedotto";*
- nota del 26/07/2017 con la quale dichiara che "*oltre il corpo idrico che attraversa il sito, l'insediamento non è ubicato in prossimità di corpo idrico superficiale caratterizzato da un periodo con portata naturale inferiore a 120 giorni l'anno";*

VISTA la relazione tecnico-amministrativa del competente ufficio del Settore Ambiente, Ufficio Rifiuti (in atti) dalla quale risulta che:

- le caratteristiche dell'impianto e le operazioni ivi effettuate, nonché i tipi ed i quantitativi dei rifiuti sottoposti a operazioni di messa in riserva (R13) di rifiuti pericolosi e non pericolosi, pre-trattamento (R12) e trattamento (R3-R4) di rifiuti non pericolosi, messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi decadenti dall'attività, sono riportati nell'allegato A Sezione "B (RIFIUTI)" e negli elaborati grafici pervenuti con note registrate al p.g provinciale n. 35278 del

21/03/2017 e n. 76650 del 13/06/2017, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- l'istruttoria tecnico-amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole fermo restando le prescrizioni riportate nell'allegato tecnico sopra richiamato;

DETERMINATO, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461**,** in **€ 53.040,33 (Euro cinquantatremilaquaranta/33)** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta deve prestare a favore della Provincia di Brescia relativo a:

-	messa in riserva (R13) di 1.117 mc di rifiuti non pericolosi, pari a ----------	€. 19.728,46
-	messa in riserva (R13) di 18 mc di rifiuti pericolosi in ingresso, pari a ----------	€. 635,85
-	messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15) di rifiuti di 25 mc di rifiuti non pericolosi decadenti dall'attività, pari a ----------	€. 4.415,50
-	pre-trattamento (R12) e trattamento (R3-R4) di un quantitativo annuo di 20.000 t/a di rifiuti speciali non pericolosi, pari a ----------	€. 28.260,52

STABILITO che la garanzia finanziaria, per la cui decorrenza si assume la data del presente atto, deve essere prestata a pena di revoca dell'autorizzazione previa diffida, entro 30 gg. dalla data di comunicazione del presente provvedimento, e dovrà avere validità per l'intera durata dell'autorizzazione e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso relativamente al presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VERIFICATO il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 33 del 30 gennaio 2017;

RITENUTO che le risultanze della Conferenza dei servizi e gli esiti istruttori consentano l'adozione del provvedimento di rinnovo con modifiche dell'autorizzazione di cui al provvedimento n. 3252 del 19/09/2007 e s.m.i per l'esercizio di operazioni di messa in riserva (R13) di rifiuti pericolosi e non pericolosi, pre-trattamento (R12) e trattamento (R3-R4) di rifiuti non pericolosi e di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) dei rifiuti decadenti dall'attività, per l'insediamento sito in comune di Cazzago San Martino (BS), via Padana Superiore n. 58., alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A Sezione "**B** (RIFIUTI)", Sezione "**C** (EMISSIONI)" e Sezione "**D** (ACQUE) e Sezione "**E** (PIANO DI MONITORAGGIO) e secondo quanto rappresentato nell'elaborato tecnico-grafico che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

DISPONE

1. di rinnovare l'autorizzazione n. 3252 del 19/09/2007 e s.m.i. alla ditta DARGENIO E DUSETTI S.r.l. e di autorizzare le varianti, nelle premesse citate, per l'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) di rifiuti pericolosi e non pericolosi, pre-trattamento (R12) e trattamento (R3-R4) di rifiuti non pericolosi, di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi decadenti dall'attività, per l'insediamento ubicato in via Padana Superiore n. 58 nel comune di Cazzago San Martino (BS), secondo le indicazioni e alle condizioni e prescrizioni indicate nel testo del presente atto, nonché nell'allegato A e negli elaborati grafici, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, oltre che alle normative applicabili, presenti e future;
2. di dare atto che il presente provvedimento sostituisce i seguenti atti di assenso, così come intervenuti nel corso del procedimento, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i.:
    a. autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
    b. autorizzazione agli scarichi delle acque di prima pioggia negli strati superficiali del sottosuolo ai sensi della parte III del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e del R.R. 4 del 24.03.2006;
3. di stabilire che la ditta entro 60 giorni dal ricevimento del presente provvedimento trasmetta la documentazione necessaria al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in CIS delle acque reflue provenienti dall'insediamento;
4. di prescrivere che la ditta autorizzata effettui i monitoraggi delle varie componenti (rifiuti, aria, acqua e rumore) secondo le condizioni e prescrizione di cui all'allegato A Sezione "E (piano di monitoraggio)"

parte integrante e sostanziale del presente atto;

5. di dare atto che:

- il presente provvedimento è soggetto a sospensione o revoca ai sensi di legge, ovvero modifica, ove risulti la pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate successivamente alla data di sottoscrizione;
- in relazione alla cessazione della qualificazione di rifiuto (END OF WASTE) si applicano le disposizioni di cui all'art. 184 ter del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- fino alla definitiva entrata in vigore del Sistema Telematico per la Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188 bis del d.lgs 152/06 e s.m.i. (DM 17/12/2009, come modificato dal DM 15/02/2010 e successive norme), deve essere assicurata la regolare tenuta dei registri di carico e scarico, nonché la denuncia annuale (MUD) ed i rifiuti in uscita dall'impianto dovranno essere accompagnati dal formulario di identificazione. Successivamente dovranno essere garantite le procedure di tracciabilità dei rifiuti prodotti secondo quanto previsto dal SISTRI;
- deve essere assicurata la compilazione dell'applicativo O.R.S.O. così come previsto dalla d.g.r. 25 novembre 2009, n. 10619 e dalla d.g.r. n. IX/2513 del 16/11/2011;
- la ditta dovrà effettuare la dichiarazione E-PRTR, così come prevista dal Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio e s.m.i., in quanto applicabile;
- i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per lo smaltimento finale e/o recupero degli stessi, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non collegati agli impianti di smaltimento e/o di recupero (si richiamano al proposito le direttive e le linee guida di cui al d.d.g. della Regione Lombardia n. 36/98, pubblicata sul BURL serie ordinaria n. 6 del 09 febbraio 1998, in quanto applicabili);
- gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dalla parte terza del d.lgs 152/06 e s.m.i. e dal Regolamento Regionale 24/03/06 n. 4 in attuazione dell'art. 52 comma 1 lett.a) della L.R. 12/12/2003 n. 26. Qualora l'attività svolta sia soggetta a diversa destinazione, ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse dallo scarico preesistente, tale scarico deve essere autorizzato;
- ai sensi dell'art. 129 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. il titolare dello scarico è tenuto a fornire all'autorità di controllo le informazioni richieste e consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico;
- le emissioni sonore nell'ambiente esterno devono rispettare i limiti massimi ammissibili stabiliti dalle normative vigenti (L. 26/10/1995 n. 447 e s.m.i.);
- deve essere effettuato il controllo radiometrico sui rifiuti/ EoW in accordo a quanto previsto dal D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 230 e s.m.i., facendo riferimento ai contenuti tecnici già previsti nell'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 57671 del 20.06.1997 e relativi allegati, ovvero alle altre norme applicabili;
- se il gestore intende sottoporre l'impianto ad una modifica che nell'allegato A, sezione "C" (emissioni) comporti una variazione di quanto indicato, deve presentare alla Provincia di Brescia apposita domanda di aggiornamento dell'autorizzazione se la modifica è sostanziale (in quanto comportante un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o l'alterazione delle condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse), oppure, se la modifica non è sostanziale, deve essere data comunicazione, non oltre i 60 (sessanta) giorni antecedenti la data di avvio dell'esecuzione della modifica stessa alla Provincia; qualora tale termine sia trascorso senza riscontro, il gestore può procedere all'esecuzione della modifica non sostanziale comunicata;
- devono essere evitate emissioni in atmosfera, anche solo diffuse, di qualsiasi sostanza inquinante e/o maleodorante: qualora durante l'esercizio dell'impianto si dovessero riscontare fenomeni di emissione di odori molesti, dovrà essere installato idoneo presidio di aspirazione e/o abbattimento odori, preventivamente autorizzato dagli enti competenti;
- la ditta deve ottemperare alle vigenti normative in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro;
- in fase di attività deve essere elaborato il documento di valutazione previsionale dei rischi come stabilito dagli artt. 17 e 28 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- la ditta deve ottemperare alle vigenti normative in materia di prevenzione incendi (d.P.R. n. 151 del 01.08.2011, ecc);
- ai sensi dell'art. 208, comma 6, del d.lgs. 152/06 e s.m.i. il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, purchè evocati nel procedimento;
- ai sensi dell'art. 208, comma 12, del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione è concessa per un periodo di **dieci anni** dalla data di sottoscrizione del presente atto, è rinnovabile e a tal fine, almeno 180 giorni prima della scadenza, deve essere presentata apposita domanda all'Ente competente, che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa; in ogni caso l'attività può essere proseguita, fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziare presentate;
- sono fatti salvi i diritti di terzi, tutte le eventuali concessioni, autorizzazioni, nulla osta o assensi

comunque denominati e le condizioni o prescrizioni stabilite da altre normative, la cui acquisizione e l'osservanza sia prevista dalle normative vigenti in relazione all'impianto ed all'attività, nonché l'osservanza di tutte le normative, anche ambientali, relative agli atti sostituiti dal presente provvedimento, in quanto applicabili;

6. di dare atto altresì che:

- ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto (cd. END OF WASTE) l'impresa deve conformarsi, per le tipologie di rottami di ferro, acciaio e alluminio, rame alle disposizioni dei Regolamenti UE n. 333 del 31/03/2011 e n. 715 del 25/07/2013. In mancanza di tale conformazione, i predetti rottami sono da qualificarsi rifiuto ad ogni effetto, atteso che la perdita di tale qualifica, per assumere invece quella di prodotti, può avvenire solo con la completa e continuativa osservanza delle previsioni di cui al Regolamento UE;
- questa Provincia si riserva, in relazione all'attuazione dei predetti Regolamenti UE ed alla loro osservanza, l'adozione di successivi atti, anche eventualmente di divieto o regolarizzazione, a seguito di sopravvenute disposizioni normative od altre risultanze;

7. di prendere atto che la ditta ha presentato la dichiarazione sostitutiva di certificazione dell'atto di notorietà in cui dichiara di aver annullato le marche da bollo in premessa citate per l'apposizione sul presente atto;

8. di dare atto che, ai sensi dell'art. 208, comma 19, del d.lgs 152/06 e s.m.i., le varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme alla presente autorizzazione devono essere preventivamente autorizzate secondo le procedure previste dal medesimo art. 208;

9. di prescrivere che le varianti non sostanziali che non incidano sulla potenzialità e sui principi del processo impiantistico di cui al progetto approvato e non modifichino la quantità ed i tipi di rifiuti autorizzati, devono essere preventivamente comunicate alla Provincia di Brescia, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, un nulla-osta alla loro realizzazione, informandone il Comune dove ha sede l'impianto e l'A.R.P.A., nonché eventuali altri Enti, per quanto di rispettiva competenza;

10. di far presente che l'attività di controllo in relazione all'attività di gestione rifiuti è esercitata dalla Provincia, cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi al presente provvedimento, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti di legge. Per tale attività la Provincia, ai sensi dell'art. 197 comma 2 del d.lgs 152/06 e s.m.i., può avvalersi dell'ARPA;

11. di dare atto che spetta ad ARPA esercitare le funzioni di controllo in ordine al rispetto, fra l'altro delle prescrizioni contenute nell'allegato A del presente atto, Sezione "C" (EMISSIONI) e Sezione "D" (ACQUE);

12. che la cessazione dell'attività, la variazione del direttore tecnico responsabile dell'impianto e/o eventuali deleghe in materia di ambiente e il trasferimento della sede legale della ditta autorizzata, devono essere tempestivamente comunicati a questa Provincia;

13. di fissare, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, in **€ 53.040,33** (Euro cinquantatremilaquaranta/33) l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta autorizzata deve prestare a favore della Provincia di Brescia, entro 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, secondo le modalità previste dalla d.g.p. 50 R.V. del 24.02.2004 e con validità per l'intera durata della gestione autorizzata e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;

14. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia finanziaria di cui sopra, ovvero la difformità della stessa dalle modalità previste dalla d.g.p. 50 R.V. del 24.02.2004, può comportare la revoca del presente atto, previa diffida, in conformità a quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004;

15. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorre:

- relativamente al rinnovo dell'autorizzazione alla gestione rifiuti dalla data di sottoscrizione del presente atto;

- per l'autorizzazione alle modifiche nelle premesse citate dalla data di accettazione della garanzia finanziaria di cui al precedente punto 12;

16. che il presente atto venga comunicato alla ditta DARGENIO E DUSETTI S.r.l. con sede legale in via Padana Superiore n. 58 nel comune di Cazzago San Martino (BS), a cura dell'ufficio, mediante sua trasmissione con posta elettronica certificata (PEC: dargenio.dusetti.srl@raccomandata-ar.com);
17. di trasmettere la presente autorizzazione mediante PEC al Comune di Cazzago San Martino, all'Arpa Lombardia - Dipartimento di Brescia, all'AT.S. di Brescia, agli altri soggetti eventualmente interessati;
18. di prescrivere che il soggetto autorizzato conservi copia del presente atto presso l'impianto, unitamente ai relativi elaborati progettuali, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza;

E' possibile prendere visione del presente provvedimento sul sito web provinciale http://www.provincia.brescia.it/istituzionale/provvedimenti-dirigenti.

Contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di piena conoscenza del medesimo, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data, salvi i diversi termini stabiliti dalla legge.

Il Direttore

GIOVANMARIA TOGNAZZI

Brescia, lì 04-08-2017

PROVINCIA
DI BRESCIA

SETTORE
DELL'AMBIENTE E
DELLA PROTEZIONE
CIVILE

Ufficio Rifiuti

VIA MILANO, 13
25126 Brescia

ambiente@pec.provincia.bs.it

Tel. 030 3749.911
Fax 030 3748482

C.F. 80008750178
P.IVA 03046380170

AOO PROVINCIA DI BRESCIA
Protocollo Partenza N. 105442/2017 del 10-08-2017
Copia Documento

AMBIENTE

Brescia, _____

Pec

Spett.le

DARGENIO E DUSETTI SRL
Via Padana Superiore, 58
25046 Cazzago San Martino
dargenio.dusetti.srl@raccomandata-ar.com

Comune di Cazzago San Martino

ARPA Lombardia
Dipartimento di Brescia Mantova

A.T.S. di Brescia

Prot. n._____

LM/tb

Oggetto: Trasmissione provvedimento.

Si trasmette, in allegato, l'Atto Dirigenziale n. 2428 dell' 8 agosto 2017 avente ad oggetto:

"Ditta Dargenio e Dusetti srl, con sede legale in via Padana Sup. n. 58, nel comune di Cazzago San Martino (BS).
Modifica ed integrazione del provvedimento n. 2394 del 04/08/2017 inerente il rinnovo con modifiche dell'autorizzazione all'esercizio di operazioni di messa in riserva di rifiuti pericolosi e non pericolosi, pre-trattamento (R12) e trattamento (R3-R4) di rifiuti non pericolosi e di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) dei rifiuti decadenti dall'attività, insediamento ubicato in comune di Cazzago San Martino (BS), via Padana Sup. n. 58."

Distinti saluti.

Il Direttore
(Dott.Giovanmaria Tognazzi)

PROVINCIA DI BRESCIA

Atto Dirigenziale n° 2428/2017

SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE
Proposta n° 1552/2017

OGGETTO: DITTA DARGENIO E DUSETTI SRL, CON SEDE LEGALE IN VIA PADANA SUP. N. 58, NEL COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO (BS). MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEL PROVVEDIMENTO N. 2394 DEL 04/08/2017 INERENTE IL RINNOVO CON MODIFICHE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI OPERAZIONI DI MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI, PRE-TRATTAMENTO (R12) E TRATTAMENTO (R3-R4) DI RIFIUTI NON PERICOLOSI E DI MESSA IN RISERVA (R13) E DEPOSITO PRELIMINARE (D15) DEI RIFIUTI DECADENTI DALL'ATTIVITÀ, INSEDIAMENTO UBICATO IN COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO (BS), VIA PADANA SUP. N. 58.

IL DIRETTORE
(Dott. Giovanmaria Tognazzi)

RICHIAMATI:

- il decreto del Presidente della Provincia n. 229 del 28/09/2016 che conferma al sottoscritto l'incarico di direzione del Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile fino alla scadenza del mandato amministrativo del Presidente della Provincia;
- il T.U.E.L. approvato con d.lgs. n. 267 del 18/08/00, che all'art. 107 individua le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;

VISTI i seguenti atti comunitari, nazionali, regionali e provinciali:

- il decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni "Norme in materia ambientale";
- la legge 241 del 07/08/1990 e s.m.i. "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO l'atto dirigenziale di questa Provincia n. 2394 del 04/08/2017: "*Ditta Dargenio e Dusetti srl, con sede legale in via Padana Sup. n. 58, nel comune di Cazzago San Martino (BS). Rinnovo con modifiche dell'autorizzazione di cui al provvedimento n. 3252 del 19/09/2007 e s.m.i per l'esercizio di operazioni di messa in riserva (R13) di rifiuti pericolosi e non pericolosi, pre-trattamento (R12) e trattamento (R3-R4) di rifiuti non pericolosi e di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) dei rifiuti decadenti dall'attività, per l'insediamento sito in comune di Cazzago San Martino (BS), via Padana Superiore n. 58. Art. 208 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.";*

VERIFICATO che per mero errore materiale nell'allegato A al suddetto provvedimento non è stato riportato:

- nella sezione "D (ACQUE)", le condizioni e prescrizioni relative agli scarichi delle acque di prima pioggia/domestiche negli strati superficiali del sottosuolo;
- nella sezione "B (RIFIUTI), punto 1.7, l'operazione di trattamento R4 per i rifiuti identificati ai codici ERR 120102-120199 e 160117;

VISTO l'allegato tecnico integrato con:

- le condizioni e prescrizioni relative agli scarichi delle acque di prima pioggia/domestiche negli strati superficiali del sottosuolo, che risultano inserite nella sezione "D (ACQUE)";
- l'inserimento nella sezione "B (RIFIUTI), al punto 1.7, dell'operazione di trattamento R4 sui rifiuti identificati ai codici ERR 120102-120199 e 160117,

che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

VERIFICATO il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 33 del 30 gennaio 2017;

RITENUTO di dover procedere per le motivazioni sopra riportate alla modifica ed integrazione del provvedimento n. 2394 del 04/08/2017 inerente il rinnovo con modifiche dell'autorizzazione all'esercizio di operazioni di messa in riserva di rifiuti pericolosi e non pericolosi, pre-trattamento (R12) e trattamento (R3-R4) di rifiuti non pericolosi e di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) dei rifiuti decadenti dall'attività;

DISPONE

1. di modificare ed integrare l'autorizzazione n. 2394 del 04/08/2017 alla ditta DARGENIO e DUSETTI S.r.l., come in premessa indicato, e per l'effetto, di sostituire il relativo allegato A con quello allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;
2. di confermare integralmente, per quanto non modificato ed in contrasto con il presente provvedimento, il contenuto dell'autorizzazione in premessa citata;
3. che il presente atto venga comunicato alla ditta DARGENIO E DUSETTI S.r.l. con sede legale in via Padana Superiore n. 58 nel comune di Cazzago San Martino (BS), a cura dell'ufficio, mediante sua trasmissione con posta elettronica certificata (PEC: dargenio.dusetti.srl@raccomandata-ar.com);
4. di trasmettere la presente autorizzazione al Comune di Cazzago San Martino, all'ARPA Lombardia - Dipartimento di Brescia, all'A.T.S. di Brescia, agli altri soggetti eventualmente interessati;
5. di prescrivere che il soggetto autorizzato conservi copia del presente atto presso l'impianto, unitamente ai relativi elaborati progettuali, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza;

E' possibile prendere visione del presente provvedimento sul sito web provinciale http://www.provincia.brescia.it/istituzionale/provvedimenti-dirigenti.
Contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di piena conoscenza del medesimo, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data, salvi i diversi termini stabiliti dalla legge.
Il Direttore

GIOVANMARIA TOGNAZZI

Brescia, lì 08-08-2017

ALLEGATO **A** AL PROVVEDIMENTO

N…… DEL …….

Tabella A descrittiva

ALLEGATO TECNICO

RAGIONE SOCIALE ditta autorizzata	Dargenio e Dusetti srl	**COD. FISC.**	
		02404350981	
SEDE LEGALE ditta autorizzata	Cazzago San Martino (BS)- via Padana Sup. n. 58		
SEDE IMPIANTO	Cazzago San Martino (BS) via Padana Sup. n. 58	**FOGLIO N. 33**	
		MAPP.	n. 120p n. 164
SUPERFICI	TOTALE INSEDIAMENTO	m^2 4.527,55	
	AREA DI CONFERIMENTO, STOCCAGGIO RIFIUTI, DEPOSITO MpS	m^2 620,50	
	AREA DI TRATTAMENTO	m^2 258, 00	
	UFFICI, AREE MANOVRA AUTOMEZZI E PERTINENZE	m^2 3.108,05	
	AREA A VERDE	m^2 541,00	
ZONA URBANISTICA D'INSEDIAMENTO	Ambiti produttivi di consolidamento		
LEGALE RAPPRESENTANTE	Dusetti Gabriella, nata a Milano il 29/11/1962		
RESPONSABILE TECNICO	Dusetti Gabriella, nata a Milano il 29/11/1962		

ALLEGATO **A** AL PROVVEDIMENTO

N…… DEL ……..……

Sezione **B** – RIFIUTI

1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto.

1.1. La superficie complessiva dell'insediamento è di circa 4.527,55 mq; l'immobile sito nel comune di Cazzago San Martino (BS), via Padana Sup. n. 58 è censito al foglio 33 mappali 120p e 164; la ditta ha la piena disponibilità dell'area;

1.2. la suddetta area ricade parte in zona "Ambiti produttivi di consolidamento". Il sito risulta idoneo alla localizzazione dell'impianto in oggetto, in quanto in relazione al vincolo relativo alle distanze dal reticolo idrico minore, il Consorzio Irriguo Roggia Fusia Terzo di Rovato ha rilasciato in data 01/04/2011 l'autorizzazione, con condizioni e prescrizioni, all'uso della superficie all'estradosso del canale irriguo già intubato con autorizzazione n. 65 del 05/06/1997

1.3. le varianti richieste consistono in:
- gestione nuovi rifiuti pericoli e non pericolosi;
- integrazione dell'operazione di trattamento R4 per i rifiuti rientranti nel campo di applicazione del Reg. UE 333/2011e 715/2013;
- inserimento pela cavi;
- aumento del quantitativo in stoccaggio da mc. 1.010 a mc. 1.160;
- riorganizzazione delle aree di gestione dei rifiuti;

1.4. l'impianto risulta suddiviso nelle seguenti aree funzionali:
- aree I1- M2-D1 e D2: aree pavimentate e scoperte per il deposito dei rifiuti e delle EoW in attesa di certificazione, in cumuli, containers e/o big bags a seconda della natura del rifiuto;
- aree I2-I3: aree pavimentate all'interno del capannone per la messa in riserva dei rifiuti non pericolosi, in cumuli, containers e/o big bags a seconda della natura del rifiuto;
- aree T1-T2: aree pavimentate all'interno del capannone per la messa in riserva, pre-trattamento e trattamento dei rifiuti;
- aree H1-H2: aree pavimentate all'interno del capannone per la messa in riserva dei RAEE;
- area M1: area pavimentata all'interno del capannone per il deposito delle EoW;
- area C: area pavimentata all'interno del capannone per il conferimento;

1.5. nell'insediamento possono essere effettuate operazioni di:
- ✓ messa in riserva R13 di rifiuti pericolosi e non pericolosi;
- ✓ deposito preliminare D15 di rifiuti non pericolosi;
- ✓ trattamento R4 di rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi, mediante selezione manuale e/o meccanica con ragno per la separazione del ferro e dei metalli e per l'eliminazione dei materiali estranei, eventuale adeguamento volumetrico mediante cesoia manuale o caricatore munito di polipo, verifica della conformità dei materiali ottenuti alle normative vigenti;
- ✓ trattamento R4 dei rifiuti codice EER 170411 mediante tranciatura e spellatura manuale (taglierina o forbici) e/o mediante pela cavi al fine di separare il rivestimento esterno di plastica dalla matrice interna di allumino, rame, ect e verifica della conformità dei materiali ottenuti alle normative vigenti;
- ✓ trattamento R4 dei rifiuti codice EER 160216 (non RAEE) mediante operazioni di disassemblaggio (uso di attrezzatura minuta tipo cesoie, cacciaviti, pinze, ecc) al fine della valorizzazione delle componenti metalliche e verifica della conformità dei materiali ottenuti alle normative vigenti;
- ✓ trattamento R3 di rifiuti di carta e cartone selezione manuale e/o meccanica con ragno per l'eliminazione di eventuali impurità e imballaggio a mezzo pressa.

  Dai trattamenti sopra descritti vengono prodotte:
  - EoW per le tipologie di ferro, acciaio e alluminio conformi alle disposizioni del Regolamento

UE n. 333 del 31/03/2011;
- EoW per le tipologie di rame conformi alle disposizioni del Regolamento UE n. 715 del 25/07/2013;
- MPS di rottame conformi alle norme tecniche di settore UNI.
- MPS di carta e cartone conformi alle norme tecniche di settore UNI-En 643 ed in particolare carta da macero classificata gruppo A- qualità ordinarie da A1 a A6; gruppo D– qualità kraft D2;
- Rifiuti decadenti da destinarsi ad impianti di gestione rifiuti autorizzati;

✓ pre-trattamento R12, operazione preliminare che precede il recupero, di selezione e cernita manuale e/o meccanica con ragno, eventuale imballaggio a mezzo pressa, al fine di produrre rifiuti da destinarsi al trattamento finale;

1.6. i quantitativi massimi autorizzati sono i seguenti:

✓ messa in riserva R13 di mc. 1.117 di rifiuti non pericolosi in ingresso in attesa di trattamento e di EoW in attesa di certificazione;

✓ messa in riserva R13 di mc. 18 di rifiuti pericolosi in ingresso da avviare al trattamento presso altre ditte autorizzate;

✓ messa in riserva R13 e/o deposito preliminare D15 di mc. 25 di rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività;

✓ pre-trattamento R12 e trattamento R3-R4 di 20.000 t/a di rifiuti non pericolosi;

1.7. nella seguente tabella è riportato l'elenco aggiornato dei rifiuti pericolosi e non pericolosi in ingresso autorizzati, così come catalogati ed individuati dai codici EER (ai sensi dell'Allegato D alla parte quarta al d.lgs. 152/06), e il riepilogo delle operazioni effettuate per ciascuna tipologia di rifiuto:

EER	DEFINIZIONE	Operazioni svolte
02 01 04	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	**R13**
02 01 10	rifiuti metallici	**R13, R12, R4**
03 01 05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	**R13**
03 03 01	scarti di corteccia e legno	**R13**
03 03 08	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati	**R13**
04 02 09	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)	**R13**
04 02 21	rifiuti da fibre tessili grezze	**R13**
04 02 22	rifiuti da fibre tessili lavorate	**R13**
08 04 10	adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09	**R13**
09 01 07	carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento	**R13**
09 01 08	carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento	**R13**
10 02 99	rifiuti non specificati altrimenti – limitatamente a FERRO ED ACCIAO	**R13**
10 10 99	rifiuti non specificati altrimenti – limitatamente a FERRO DA CERNITA CALAMITA	**R13**
12 01 01	limatura e trucioli di metalli ferrosi (*)	**R13, R4** (**)
12 01 02	polveri e particolato di materiali ferrosi, limitatamente AL PARTICOLATO(*)	**R13, R4** (**)
12 01 03	limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi(*)	**R13, R4** (**)
120104	polveri e particolato di materiali non ferrosi (*)	**R13, R4** (**)
12 01 05	limatura e trucioli di materiali plastici	**R13, R12**
12 01 99	rifiuti non specificati altrimenti – limitatamente a SCARTI DI LAVORAZIONE DI ROTTAME FERROSO, LAMIERINO, SFRIDI DA LAVORAZIONE DI METALLI	**R13, R4**
15 01 01	imballaggi in carta e cartone	**R13, R12, R3**
15 01 02	imballaggi in plastica	**R13, R12**
15 01 03	imballaggi in legno	**R13, R12**

15 01 04	Imballaggi metallici	**R13, R4**
15 01 05	imballaggi in materiali compositi	**R13, R12**
15 01 06	imballaggi in materiali misti	**R13, R3, R4, R12**
15 01 07	imballaggi in vetro	**R13**
15 01 10*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	**R13**
15 02 02*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	**R13**
15 02 03	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	**R13**
16 01 03	pneumatici fuori uso	**R13**
16 01 17	metalli ferrosi	**R13, R4**
16 01 18	metalli non ferrosi	**R13, R4, R12**
16 01 19	plastica	**R13**
16 01 20	vetro	**R13**
16 02 13*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci160209 e 160212	**R13**
16 02 14	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alla voci 160209 e 160213	**R13**
16 02 16	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215	**R13**
16 02 16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15, CON ESCLUSIONE DEI RIFIUTI RAEE	**R13, R4, R12**
17 02 01	legno	**R13, R12**
17 02 02	vetro	**R13**
17 02 03	plastica	**R13, R12**
17 04 01	Rame, bronzo, ottone	**R13, R4**
17 04 02	Alluminio	**R13, R4**
17 04 03	Piombo	**R13, R4**
17 04 04	Zinco	**R13, R4**
17 04 05	ferro e acciaio	**R13, R4**
17 04 06	Stagno	**R13, R4**
17 04 07	metalli misti	**R13, R4**
17 04 11	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	**R13, R4**
19 10 02	rifiuti di metalli non ferrosi	**R13, R4, R12**
19 12 01	carta e cartone	**R13, R3, R12**
19 12 02	Metalli ferrosi	**R13, R4**
19 12 03	metalli non ferrosi	**R13, R4, R12**
19 12 04	plastica e gomma	**R13, R12**
19 12 05	vetro	**R13**
19 12 07	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	**R13, R12**
19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11, LIMITATAMENTE A RIFIUTI RICONDUCIBILI A CARATA E CARTONE	**R13**
20 01 01	carta e cartone	**R13, R3, R12**
20 01 02	vetro	**R13**
20 01 10	abbigliamento	**R13**
20 01 38	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	**R13, R12**

20 01 39	plastica	**R13, R12**
20 01 40	metallo	**R13, R4, R12**
20 03 07	Rifiuti ingombranti (limitatamente ai rifiuti contenenti matrice metallica cime divani , armadi, scaffalature, ecc)	**R13, R12, R4**

(*) al fine del rispetto del divieto di cui all'All.I, p.to 2.3 del Reg. Ue n. 333/2011 i codici CER 120101-120102-120103-120104, sono trattabili come R4 limitatamente a limatura, scaglie e polveri non contenenti fluidi quali oli o emulsioni oleose ed il rifiuto codice 150104 è accettabile in R4 solo se i fusti e contenitori non hanno contenuto oli o vernici;

(**) l'operazione di recupero R4 sui rifiuti identificati ai codici EER 120101-120102-120103 E 120104 è limitata ai rifiuti non polverulenti;

(***) le operazioni di trattamento sono limitate alla selezione/cernita/adeguamento volumetrico sui rifiuti ingombranti finalizzata alla valorizzazione delle componenti metalliche.

2. Prescrizioni

2.1. la ditta dovrà seguire le procedure di accettazione dei rifiuti in ingresso in particolare, prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la Ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi, mediante le seguenti operazioni:

- acquisizione del relativo formulario di identificazione riportante tra l'altro le caratteristiche chimico-fisiche o da quanto previsto dal Sistema Telematico per la Tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) istituito con D.M. 17.12.2009 e s.m.i.;
- qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per i quali la decisione della commissione n.2014/955/CE del 18 dicembre 2014 ha previsto un codice "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, il rifiuto potrà essere accettato solo previa verifica analitica della "non pericolosità". Tale operazione dovrà essere eseguita per ogni partita di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono da un ciclo tecnologico ben definito (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale, ad esclusione dei sottoelencati rifiuti la cui non pericolosità deve essere verificata con le seguenti modalità:
  - ✓ codice 150104 "imballaggi metallici" deve essere accertata la presenza di residui di sostanze all'interno degli imballaggi stessi, valutandone la pericolosità attraverso l'acquisizione di dichiarazioni del produttore, etichettatura dell'imballaggio, o in carenza di tali elementi attraverso analisi chimica tesa a verificare la presenza di sostanze pericolose relativamente ai soli residui. In caso di assenza di residui pericolosi, il rifiuto potrà essere accettato all'impianto, qualora invece emerga la presenza di sostanze pericolose, il carico dovrà essere respinto al mittente in quanto trattasi di rifiuto pericoloso di cui al 150110*;
  - ✓ codice 160214 "apparecchiature fuori uso diverse da…omiss" (RAEE) la ditta dovrà in fase di accettazione:
    - predisporre un elenco dei componenti potenzialmente qualificabili come pericolosi al fine di valutarne la presenza;
    - effettuare il "controllo visivo che le apparecchiature non siano dotate di un circuito idraulico/refrigerante, che i condensatori non abbiano strutture esterne in metallo, che non siano presenti guarnizioni/rivestimenti antifiamma dei cavi elettrici di cablaggio/alimentazione. Non presentino coibentazioni in materiali filamentosi/lanugginosi o poliurietanici";
  - ✓ codice 160216 "componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215*" deve essere effettuato un controllo visivo per verificare la presenza di componenti pericolosi;
    In caso di assenza di componenti pericolosi, il rifiuto potrà essere accettato all'impianto, qualora invece emerga la presenza di componenti pericolosi, il carico dovrà essere respinto al mittente in quanto trattasi di rifiuto pericoloso di cui al 160215*;
  - ✓ codici 170411 deve essere effettuato un controllo visivo per verificare:
    - l'assenza di cavi impregnati di olio, di catrame, di carbone o di altre sostanze pericolose;
    - l'assenza di eventuali perdite di sostanze estranee e di eventuali odori di solvente;

    In assenza di quanto sopra detto, il rifiuto potrà essere accettato all'impianto, qualora invece emerga la presenza di perdite o sostanze estranee, il carico dovrà essere respinto al mittente in quanto trattasi di rifiuto pericoloso di cui al 170410*;
  - ✓ per i rifiuti ferrosi e non ferrosi, qualora si tratti di codici CER per i quali non è previsto il corrispondente codice a specchio pericoloso, le procedura di accettazione devono essere quelle previste dalla d.g.r. n. VIII/010222 del 28.09.2009, qui di seguito riportate

2.1.a) QUALIFICA DEI FORNITORI

L'impianto di trattamento provvede alla stesura di idonea procedura per la raccolta delle informazioni al fine della qualifica dei propri fornitori. Tale procedura deve contenere le indicazioni per:

- l'identificazione del fornitore (sia esso produttore, intermediario o commerciante);
- l'acquisizione documentale che attesti lo stato autorizzativo del fornitore se previsto dalla norma;
- la descrizione delle tipologie di rifiuto oggetto di possibile fornitura con relativi codici CER;
- le modalità di raccolta delle informazioni relative ai ritrovamenti di materiali non conformi così come indicati nel "*Registro degli Eventi*" e le azioni conseguenti.

Nel caso di provenienza estera, il trasporto di rifiuti di rottame metallico, in relazione alle loro caratteristiche di non pericolosità, avviene in lista verde e risulta soggetto agli obblighi generali di informazione imposti dall'art. 18 del Regolamento CE 1013/2006 e s.m.i.
Pertanto, tali rifiuti dovranno essere sempre accompagnati dal documento riportato in allegato VII al Regolamento stesso, opportunamente compilato e firmato da colui che organizza la spedizione e, alla fine, controfirmato dal ricevitore del rifiuto.
Al punto 12 del documento citato, il compilatore deve, tra l'altro, certificare di aver assunto gli obblighi contrattuali scritti con il destinatario.
I conferimenti di rifiuti rottami agli impianti di trattamento da parte di un fornitore devono avvenire soltanto in seguito alla avvenuta qualifica del fornitore.

2.1.b) MODALITA' DI ACCETTAZIONE E GESTIONE

- ***raccolta e trasporto***

Nel caso l'impianto di trattamento sia anche il soggetto autorizzato alla raccolta ed al trasporto il controllo del rifiuto viene effettuato preliminarmente presso il produttore/detentore.
Tale controllo deve verificare visivamente che il materiale sia "libero da" eventuale presenza di sostanze e/o materiali indesiderati non trattabili all'impianto e corrispondente al codice CER attribuito dal produttore.
Laddove il produttore abbia già predisposto il carico per il trasporto (es. rifiuto in containers o big bags) tale controllo dovrà verificare visivamente la parte visibile del mezzo.

Presso il produttore/detentore il soggetto autorizzato al trasporto verifica che il formulario di trasporto sia compilato come da normativa vigente e contenga tutte le informazioni previste dall'art. 193 del d.lgs.152/06 e s.m.i.

I mezzi in ingresso all'impianto di trattamento adibiti al trasporto dei rottami devono essere gestiti secondo la seguente procedura per ciascun mezzo:

- ***controllo radiometrico***

Il controllo radiometrico viene effettuato sui carichi in accordo a quanto previsto dal D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. facendo riferimento ai contenuti tecnici già previsti nell'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 57671 del 20 giugno 1997 e relativi allegati.

- ***controllo visivo all'ingresso del mezzo***

Tale procedura si identifica come il primo livello di controllo e verifica visiva del rottame.
Ha la finalità di individuare la conformità del carico alle specifiche del codice CER. Tale prima verifica del tipo "passa – non passa" viene esercitata direttamente sul carico in ingresso, esclusivamente sulla superficie visibile del carico tal quale, prima delle operazioni di scarico.
Il criterio è quello di constatare una sostanziale corrispondenza del rifiuto caricato alle caratteristiche del codice CER attribuito dal produttore, ed in particolare verificare che tale materiale sia "*libero da*[1]" sostanze e/o materiali indesiderati non trattabili dall'impianto.
Tale controllo deve verificare visivamente nell'ambito del protocollo di accettazione e gestione che il materiale sia "*libero da*" eventuale presenza di sostanze e/o materiali indesiderati tecnicamente non trattabili dall'impianto.
In caso di rinvenimento di tali materiali sulla parte visibile del carico, fatte salve eventuali inclusioni che si possono valutare come non intenzionali e inevitabili, il carico dovrà essere respinto e sul formulario dovrà essere barrata la voce "carico respinto". L'evento dovrà essere registrato sul "*Registro degli eventi*".
Nel caso in cui il carico superi il controllo visivo, esso può essere accettato dall'impianto ed avviato alle successive operazioni di gestione e controllo.

- ***controllo visivo del carico***

Superati il controllo radiometrico ed il controllo visivo all'ingresso, il carico di rottame viene scaricato presso le aree individuate allo scopo in sede di autorizzazione. Durante le operazioni di scarico, il personale dell'impianto opportunamente formato verifica che il rifiuto sia ***"libero da"*** sostanze e/o materiali indesiderati tecnicamente non trattabili dall'impianto.
Il controllo allo scarico si identifica come il secondo livello di verifica visiva del rottame. Rappresenta il secondo momento in cui impianto è in grado di esercitare un controllo preventivo sul rottame. Tale momento si differenzia dal primo per il fatto che il rottame viene scaricato e quindi sostanze o materiali che erano all'interno del carico possono durante tale operazione affiorare dal cumulo di scarico ed essere più facilmente individuati e riconosciuti. In sostanza una ripetizione dell'attività del controllo all'ingresso che consente di migliorare l'efficienza del controllo visivo.
Circa le modalità di tale controllo, è evidente che si dovrà tenere conto delle diverse situazioni operative quali le modalità di scarico (mediante ribaltamento, a mezzo ragno o magnete, ecc.) nonché della tipologia e provenienza del rifiuto.
La separazione dei materiali tecnicamente non trattabili dall'impianto dovrà essere effettuata nel caso in cui gli elementi indesiderati siano evidenziati in forma palese e separata e nel rispetto delle norme di sicurezza.
Le fasi di controllo visivo all'ingresso ed allo scarico costituisco un filtro importante per la verifica del rifiuto in ingresso all'impianto.

Nota 1 - Da notare che il termine di "libero da " si differenzia dal termine "assenza di" in quanto non è inteso come preclusivo della possibile presenza non intenzionale e inevitabile di sostanze e/o materiali estranei derivante dal ciclo di vita del rifiuto.
In particolare si intende per:
non intenzionale: è evidente che non è mai ammessa la possibilità di aggiungere, al rottame ferroso e non ferroso, altri rifiuti che in tale modo verrebbero smaltiti non correttamente, ed in quanto gli stessi si devono presentare come normalmente decadenti dal ciclo produttivo.
inevitabile: la presenza di materiali che in ragione dei processi di produzione del rifiuto possono risultare normalmente adesi o dispersi nel rottame ferroso e non ferroso.

Tali fasi non possono per altro garantire sempre e comunque che il rottame sia totalmente esente da materiali estranei, seppur in quantità giudicabili irrilevanti. Né del resto è ipotizzabile introdurre ulteriori controlli preventivi di natura analitica per le ben note difficoltà operative che rendono di fatto impraticabile tale attività.

In caso di verifica della non conformità delle caratteristiche del rifiuto (codice CER), si provvede a ricaricare il mezzo ed a respingere l'intero carico al produttore/detentore segnando sul formulario di trasporto del carico ricevuto che lo stesso è stato respinto (questa possibilità è percorribile qualora il mezzo di trasporto che ha effettuato la consegna del carico sia ancora presente nell'impianto di trattamento e le caratteristiche del materiale scaricato non siano tali da comportare con il trasporto un pericolo grave di incidente (esempio:munizioni inesplose, sorgenti radioattive, ecc.). Non è possibile respingere la sola frazione non conforme. Qualora non sia possibile respingere il carico, il rifiuto dovrà essere gestito conformemente alla normativa vigente.

2.1.c) REGISTRAZIONE DEGLI EVENTI

L'impianto deve registrare i casi relativi ai carichi respinti durante le fasi di controllo visivo all'ingresso e controllo visivo allo scarico. La registrazione degli eventi permette infatti di adottare azioni correttive nei confronti del fornitore/produttore e consente all'ente di controllo di monitorare la filiera e di intervenire sulla stessa.
In particolare, deve essere tenuta, una registrazione che contenga i seguenti dati minimi: data accertamento, identificativo del fornitore e del carico e motivazione della non conformità.
La registrazione dell'evento deve essere effettuata nel più breve tempo possibile.
I dati predetti dovranno essere tenuti a disposizione dell'autorità (enti di controllo) per 5 anni dalla data dell'accertamento.

- qualora si tratti di rifiuti già classificati per legge come pericolosi, il rifiuto può essere accettato previa caratterizzazione che ne definisca le caratteristiche di pericolosità;

2.2. fino alla definitiva entrata in vigore del Sistema Telematico per la Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI) istituito con il D.M. 17.12.2009 e s.m.i., qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto

deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore, allegando alla comunicazione anche fotocopia del formulario di identificazione;

2.3. le analisi devono essere effettuate applicando metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;

2.4. i campionamenti dei rifiuti devono essere effettuati con le modalità previste dalle norme UNI 10802:2004 e s.m.i.;

2.5. i rifiuti che possono essere ritirati all'impianto devono essere sottoposti a verifica di pericolosità anche in riferimento al contenuto dei PopS Regolamento 2004/850/CE e s.m.i., in relazione al ciclo da cui derivano;

2.6. le operazioni di messa in riserva e/o deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998 n. 36:

- le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti/EOW/MPS devono essere adeguatamente contrassegnate con idonea cartellonistica al fine di rendere nota la natura dei rifiuti, delle MPS/EOW e dovranno inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di stoccaggio;
- le aree interessate dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere pavimentate e realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa di possibili sversamenti;
- la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto o l'inalazione;
- i mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di idonei sistemi che ne impediscano la dispersione;
- lo stoccaggio deve essere realizzato mantenendo la separazione dei rifiuti per codice CER; lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire all'interno delle aree indicate nella planimetria allegata e parte integrante del presente provvedimento;

2.7. i rifiuti decadenti dall'attività di recupero devono essere individuati tra i CER della famiglia 19.xx.xx;

2.8. tutti i rifiuti sottoposti alle operazioni di messa in riserva devono essere avviati al recupero entro sei mesi dalla presa in carico sul registro di carico e scarico;

2.9. lo stoccaggio dei rifiuti in attesa di smaltimento dovrà essere effettuato per un periodo inferiore ad un anno;

2.10. il conferimento all'impianto di eventuali rifiuti polverulenti può avvenire esclusivamente in contenitori/containers chiusi e big bags e non possono essere effettuate operazioni di movimentazione, trattamento e pre-trattamento degli stessi;

2.11. i rifiuti che possono essere ritirati all'impianto devono essere sottoposti a verifica di pericolosità anche in riferimento al contenuto dei PopS Regolamento 2004/850/CE e s.m.i., in relazione al ciclo da cui derivano. Le modalità di verifica per singolo EER devono essere indicate nel protocollo di gestione dei rifiuti;

2.12. la ditta dovrà tenere in impianto ed a disposizioni degli organi di controllo le specifiche UNI alle quali fa riferimento ai fini della classificazione del rifiuto come MPS;

2.13. dove essere effettuata la pulizia periodica dei piazzali con moto scopa o sistemi equivalenti;

2.14. i rottami di ferro e acciaio e i rottami di alluminio, inclusi i rottami delle leghe di alluminio, ottenuti dalle operazioni di trattamento dei rifiuti, ai fini della classificazione come End of Waste, devono soddisfare i criteri previsti dal regolamento (UE) 333/2011. Fino a quando la ditta non otterrà la certificazione obbligatoria e prevista dal predetto regolamento, tali rottami rimarranno rifiuti e dovranno essere conferiti ad impianti di trattamento autorizzati;

2.15. i rottami di rame, ottenuti dalle operazioni di trattamento dei rifiuti, ai fini della classificazione come End of Waste, devono soddisfare i criteri previsti dal regolamento (UE) 715/2013. Fino a quando la ditta non otterrà la certificazione obbligatoria e prevista dal predetto regolamento, tali rottami rimarranno rifiuti e dovranno essere conferiti ad impianti di trattamento autorizzati;

2.16. la ditta deve attivare una modalità di gestione del parco rottame (MpS e EoW) al fine di evitare il più possibile lo stanziamento all'aperto dei cumuli, riducendo di conseguenza lo stato di ossidazione dei metalli a causa dell'esposizione degli agenti atmosferici, privilegiando lo stoccaggio di leghe d'acciaio all'esterno e mantenendo al coperto i metalli ferrosi basso legati;

2.17. la ditta dove verificare l'assenza di ristagni d'acqua delle pavimentazioni che potrebbero favorire la proliferazione di infestanti;

2.18. la gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti devono rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonchè di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi, osservando le seguenti modalità:

- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività dei singolo e degli addetti;
- deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico – sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante da rumori od odori;
- devono essere salvaguardate la flora, la fauna e deve essere evitato ogni degrado ambientale e del paesaggio;

2.19. Piani

- <u>Piano di ripristino e recupero ambientale</u>

  Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;
  Prima della fase di chiusura dell'impianto il titolare deve, non oltre i 6 mesi precedenti la cessazione definitiva dell'attività, presentare all'Autorità Competente, all'ARPA competente per territorio ed ai Comuni interessati un piano di dismissione del sito, che contenga le fasi e i tempi di attuazione.
  Il piano dovrà:
  - identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;
  - programmare e tempificare le attività di chiusura dell'impianto comprendendo lo smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;
  - identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento motivandone la loro presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste;
  - verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti all'atto di predisposizione del piano di dismissione/smantellamento dell'impianto;
  - indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantellamento.

  Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.
  Il titolare della presente autorizzazione dovrà, ai suddetti fini, eseguire idonea investigazione delle matrici ambientali tesa a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di siti inquinati e comunque di tutela dell'ambiente.
  All'Autorità competente per il controllo (Provincia) è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale al fine del successivo svincolo della garanzia finanziaria.

- <u>Piano di emergenza.</u>

  Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

Sezione C – EMISSIONI

Sommario:

1. Sintesi dei dati identificativi.
2. Tipologia del procedimento, autorizzazioni precedenti e riepilogo emissioni.
3. Descrizione del processo produttivo. *Dati dichiarati dalla ditta.*
4. Modifiche in relazione a precedenti autorizzazioni vigenti nello stabilimento. *Dati dichiarati dalla ditta.*
5. Allegati tecnici di riferimento e Ambiti di applicazione.
Tabella 1. Materie prime. *Dati dichiarati dalla ditta*
Tabella 2. Fasi lavorative. *Dati dichiarati dalla ditta*
Tabella 3. Emissioni, fasi lavorative e macchinari connessi, impianti di abbattimento, tipologia dell'inquinante, limiti e note.
6. Prescrizioni relative ai sistemi di abbattimento.
7. Prescrizioni, condizioni e note di carattere generale.
8. Impianti per la produzione di energia termica/elettrica.
9. Emissioni rumorose.
10. Sospensione dell'attività.
11. Prescrizioni particolari.

1. Sintesi dei dati identificativi.

Gestore	DARGENIO E DUSETTI S.R.L.
Sede legale	CAZZAGO SAN MARTINO (BS) - VIA PADANA SUPERIORE 58
Sede insediamento	CAZZAGO SAN MARTINO (BS) - VIA PADANA SUPERIORE 58

2. Tipologia del procedimento, autorizzazioni precedenti e riepilogo emissioni.

Autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

Autorizzazioni precedenti: Atto Dirigenziale della Provincia di Brescia n. 4432 del 23/12/2012 e s.m.i.
Emissioni precedentemente autorizzate: Ed1, Ed2, Ed3, Ed4
Emissioni dismesse: -
Emissioni oggetto di modifica: -
Emissioni nuove: -
Emissioni da attività ad inquinamento scarsamente rilevante: -
Emissioni non soggette ad autorizzazione: -
Emissioni da attività ad inquinamento scarsamente rilevante comunque soggette al rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente: -

3. Descrizione del processo produttivo. *Dati dichiarati dalla ditta.*

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni, le lavorazioni interessate riguardano lo scarico dei rifiuti non pericolosi costituiti da carta, plastica, altri materiali sottoposti alle lavorazioni previste dalla Sezione Rifiuti e la riduzione volumetrica, con carico dei rifiuti non pericolosi derivanti dalla cernita.
Per maggiori dettagli, si veda la Sezione Rifiuti del presente provvedimento.

4. Modifiche in relazione a precedenti autorizzazioni vigenti nello stabilimento. ***Dati dichiarati dalla ditta.***

Nella precedente autorizzazione era stata prescritta la carterizzazione completa dell'impianto di compattazione. La ditta ha presentato documentazione tecnica comprovante l'impossibilità e ha proposto l'installazione di sistemi di nebulizzazione in luogo della carterizzazione.

5. Allegato tecnico di riferimento e Ambito di applicazione.

Allegati tecnici regionali/provinciali di riferimento per le emissioni in atmosfera, cui si fa rinvio:

Nessuno.

Tabella 2. Materie prime (Materie prime, materie prime seconde, rifiuti ecc.) - ***Dati dichiarati dalla ditta.***

Tipologia	Denominazione commerciale	Già utilizzata	Quantità (t/anno)		Frasi di rischio
			Attuale	Prevista	
Rifiuti	-	Sì	Come da Sezione Rifiuti		

Tabella 2. Fasi lavorative per autorizzazione alle emissioni. - ***Dati dichiarati dalla ditta.***

1) Scarico dei rifiuti non pericolosi costituiti da carta, plastica, altri materiali sottoposti a recupero R3 o al solo stoccaggio R13 o D15
2) Recupero R3
3) Riduzione volumetrica
4) Carico dei rifiuti non pericolosi derivanti dalla cernita

Tabella 3. Tipologia dell'inquinante, fasi lavorative di provenienza, tipologia dell'impianto di abbattimento, limiti e note.

Emissioni diffuse da attività di stoccaggio e movimentazione rifiuti ***Dati dichiarati dalla ditta***	
Emissione Ed1 – Scarico dei rifiuti non pericolosi costituiti da carta, plastica, altri materiali Impianto di abbattimento previsto/installato dalla ditta: trattamento manuale antipolvere mediante acqua da idrante dedicato	
Emissione Ed2 – Recupero R3 Impianto di abbattimento previsto: nessuno	
Emissione Ed3 – riduzione volumetrica con pressa imballatrice Impianto di abbattimento previsto: ugelli nebulizzatori sulla parte superiore della tramoggia-parte finale nastro di carico	
Emissione Ed4 – Carico dei rifiuti non pericolosi derivanti dalla cernita Impianto di abbattimento previsto: nessuno	
Inquinanti da ricercare e limiti da rispettare	
Inquinante	limite
Polveri	Non applicabile
Con riferimento alle emissioni diffuse, per la tipologia di impianto/attività svolta non è possibile effettuare rilievi analitici ed in presenza di un impianto di nebulizzazione si assume che i limiti siano rispettati (vedi quanto indicato al Capitolo 7 paragrafo Modalità e controllo delle emissioni).	

6. Prescrizioni relative ai sistemi di abbattimento.

Il mancato rispetto di una o più delle condizioni stabilite alla "Tabella 3 - Emissioni, fasi lavorative e macchinari connessi, impianto di abbattimento, tipologia dell'inquinante, limiti e note", comporta l'installazione di un idoneo impianto di abbattimento/contenimento delle emissioni.

In particolare il sistema dovrà essere:

- progettato, dimensionato ed installato in modo da garantire il rispetto del limite imposto;

- individuato fra quelli previsti dalla delibera di Giunta Regionale n. IX/3552 del 30/05/2012 e rispettando le caratteristiche tecniche minime specificate nelle schede riportate nella delibera di Giunta Regionale stessa.

7. Prescrizioni, condizioni e note di carattere generale.

L'organo comunale competente in qualità d'Autorità Sanitaria Locale potrà richiedere, qualora lo ritenga necessario in ragione di accertate molestie da inquinanti diffusi e/o olfattive, l'adozione di specifiche misure per la riduzione / il contenimento delle stesse.

L'Esercente dovrà fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati e comunque rappresentati nel procedimento autorizzatorio.

- Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili dovranno essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro.
- Gli impianti di abbattimento dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:
  - Lo scarico, anche parziale sia esso continuo o discontinuo, derivante dall'utilizzo di un sistema "ad umido", è consentito nel rispetto delle norme vigenti.
  - Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati per consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta lo ritenga opportuno, a monte degli stessi al fine di accertarne l'efficienza.
    Nella definizione della loro ubicazione si dovrà fare riferimento alla norma UNI EN 10169, e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche.
    Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con l'ARPA competente per territorio.
- Il gestore dello stabilimento deve definire una opportuna procedura d'emergenza relativa alla gestione di possibili guasti, eventi accidentali o malfunzionamenti in modo da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.
  In ogni caso, qualora non sia stata definita la procedura d'emergenza sopra indicata, non esistano impianti di abbattimento di riserva, si verifichi un'interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali, il gestore dovrà provvedere alla fermata dell'esercizio degli impianti industriali, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, dandone comunicazione entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento, alla Provincia, al Comune ed all'ARPA.
  Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.

Criteri di manutenzione

Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovranno essere definite nella procedura operativa predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate.

In particolare dovranno essere garantiti i seguenti parametri minimali:

- manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza quindicinale;
- manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale;
- controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria;

Tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare:

- la data di effettuazione;
- il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
- la descrizione sintetica dell'intervento;
- l'indicazione di chi ha eseguito l'intervento.

Tale registro dovrà essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

Messa in esercizio e a regime

- In caso di stabilimento già in esercizio (rinnovo dell'autorizzazione, passaggio dalla procedura semplificata alla procedura ordinaria, aggiornamento dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 281 del decreto legislativo n. 152/2006, stabilimento precedentemente non soggetto ad autorizzazione o sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non è tenuto alla comunicazione di messa in esercizio e di messa a regime.
  Inoltre, con riferimento ai referti analitici previsti:
  - qualora nelle ultime analisi effettuate inquinanti ricercati e limiti da rispettare coincidano con quelli del presente atto, ***fatta salva la periodicità annuale*** se non diversamente specificato, ***la ditta potrà continuare con la tempistica precedente***;
  - qualora invece nelle ultime analisi effettuate inquinanti ricercati e limiti da rispettare non coincidano con quelli del presente atto ***gli esiti delle prime rilevazioni analitiche previste devono essere presentate alla Provincia, al Comune ed all'ARPA entro 150 giorni dalla data del presente atto.***
- In ogni caso l'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio relativa alle ***emissioni nuove/modificate*** dello stabilimento, deve darne comunicazione alla Provincia di Brescia, al Comune ed all'ARPA. In tale comunicazione l'esercente può altresì indicare la data presunta di messa a regime, che comunque non può oltrepassare i 3 mesi dalla data di messa in esercizio indicata.
- Il termine massimo per la messa a regime relativa alle emissioni nuove/modificate dello stabilimento è fissato in 3 mesi a partire dalla data di messa in esercizio delle stesse.
  Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine di 3 mesi, l'esercente dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:
  - descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga;
  - indicato il nuovo termine per la messa a regime, che comunque non potrà essere superiore ad ulteriori 3 mesi (salvo maggior termine motivato da casi di forza maggiore, ecc.).

  La proroga si intende concessa qualora la Provincia non si esprima nel termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
- L'esercente deve comunicare la data di messa a regime entro e non oltre 60 giorni dalla data stessa alla Provincia, al Comune ed all'ARPA competente per territorio. Qualora nell'ambito della comunicazione di messa in esercizio sia stata indicata anche la data presunta di messa a regime, si ritiene valida tale indicazione ai fini dell'adempimento dell'obbligo di esecuzione del ciclo di campionamento di cui al paragrafo "Modalità e controllo delle emissioni", salvo nuova comunicazione indicante la data di effettiva messa a regime diversa da quella presunta, fermo restando l'obbligo di richiedere la proroga del termine di messa a regime, ai sensi del punto precedente, qualora si superi il termine di 3 mesi.
- Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni durante i quali l'esercente è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento, che dovrà essere effettuato in un periodo continuativo di marcia controllata di durata non inferiore a 10 giorni - decorrenti dalla data di messa a regime.

Modalità e controllo delle emissioni.

Con riferimento alle emissioni diffuse di materiale polverulento si assume che, in presenza di un impianto di nebulizzazione, i limiti siano rispettati. Per le caratteristiche dell'impianto/attività non è possibile effettuare rilievi analitici.

Fatto salvo quanto previsto al primo riquadro del precedente paragrafo "Messa in esercizio ed a regime", dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni durante i quali l'esercente è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento, che dovrà essere effettuato in un periodo continuativo di marcia controllata di durata non inferiore a 10 giorni decorrenti dalla data di messa a regime.

Il ciclo di campionamento dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti e del conseguente flusso di massa relativi a tutte le emissioni nuove o oggetto di modifica, come disposto dal presente atto.

I relativi referti analitici:

- dovranno essere presentati, entro 60 giorni dalla data di messa a regime relativa alle emissioni nuove/modificate dello stabilimento, alla Provincia, al Comune ed all'ARPA;
- dovranno essere accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate;
- I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora richiesti dal presente atto, devono essere:

- ***redatti*** con cadenza annuale considerando il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre e tenuti a disposizione;
- ***presentati*** entro il 31 marzo dell'anno successivo qualora previsti dall'articolo 275 del decreto legislativo n. 152/2006.

Il ciclo di campionamento dovrà essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988, e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.
Il limite è rispettato quando il valore in concentrazione (espresso in mg/Nm³) nell'emissione è minore o uguale al valore indicato allo specifico punto Limiti – Tabella 3 (Emissioni, fasi lavorative e macchinari connessi, impianto di abbattimento, tipologia dell'inquinante, limiti e note).
Nel caso di misure discontinue, le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, sommata alla quota parte superiore dell'intervallo di incertezza, risulta inferiore al limite di emissione. Viceversa, la concentrazione media sarà considerata non conforme nel momento in cui, in seguito alla sottrazione della quota parte inferiore dell'incertezza, si ottiene un valore superiore al limite. Nel caso in cui la differenza tra valore misurato e valore limite risultasse, in valore assoluto, inferiore all'intervallo di incertezza (situazione di prossimità al limite), l'esercente è tenuto a ripetere il campionamento e l'analisi entro 20 giorni.
Le verifiche successive dovranno essere eseguite con cadenza annuale, a partire dalla data di messa a regime relativa alle emissioni nuove/modificate dello stabilimento e la relazione finale dovrà essere tenuta presso l'esercente a disposizione delle preposte autorità in sede di sopralluogo ispettivo.
Qualora le analisi evidenziassero il superamento dei limiti fissati per una o più emissioni, l'autorizzazione sarà da considerarsi automaticamente sospesa, con l'obbligo di interruzione immediata dell'attività relativa a tale/i emissione/i fino all'adozione di tutti gli accorgimenti necessari per risolvere il problema (riduzione delle attività, sospensione delle attività, modifiche del processo produttivo, installazione/potenziamento/sostituzione di idoneo sistema di abbattimento fra quelli previsti dalla delibera di Giunta Regionale n. IX/3552 del 30/05/2012).
La ditta dovrà:

- comunicare il superamento del limite entro le 24 ore successive al riscontro del superamento medesimo all'autorità competente, al Comune ed all'Arpa;
- comunicare tempestivamente agli enti competenti gli accorgimenti sopraindicati e le cause eventualmente individuate;
- a conclusione degli interventi, effettuare nuove analisi, la cui data dovrà essere comunicata all'Arpa ed al Comune con almeno 10 giorni di anticipo al fine di consentire un eventuale controllo congiunto, con dimostrazione del rispetto dei limiti stessi e trasmissione dei referti analitici agli enti entro 10 giorni dal termine del ciclo di campionamento.

L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni autorizzative dovrà essere comunicato dall'ARPA alla Provincia al fine dell'adozione degli atti di competenza.
Nella eventualità sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione di eventuali controlli le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici.
L'esercente, se in possesso di più provvedimenti autorizzativi o con cadenze temporali diverse relative al medesimo provvedimento autorizzativo, potrà unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione alla Provincia, al Comune ed all'ARPA.
Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico - atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi - i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica.

Metodologia analitica
Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal decreto legislativo 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali in vigore al momento dell'esecuzione delle verifiche stesse.

Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con l'ARPA – Dipartimento di Brescia.
Si ricorda in ogni caso che:
l'accesso ai punti di prelievo dovrà essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;
i punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;
dovranno essere ricercati esclusivamente gli inquinanti per i quali sono stati prescritti valori limite di concentrazione e/o quantità oraria massima;
i controlli degli inquinanti dovranno essere eseguiti nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto;
i risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:

- portata di aeriforme riferita a condizioni normali ed espressa in Nm^3S/h od in Nm^3T/h;
- concentrazione degli inquinanti riferita a condizioni normali ed espressa in mg/Nm^3S od in mg/Nm^3T;
- temperatura dell'effluente in °C;

nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.

8. Impianti per la produzione di energia termica/elettrica.
La ditta dichiara che per lo svolgimento dell'attività in esame non sono installati impianti per la produzione di energia termica/elettrica.

9. Emissioni rumorose.
Le emissioni acustiche derivanti dallo stabilimento e/o dagli impianti di abbattimento dovranno rispettare i limiti previsti dalla normativa vigente relativi alla zona di insediamento.

10. Sospensione dell'attività.
Qualora la ditta, in possesso di un'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi della Parte Quinta del d.lgs. n. 152/2006, intenda:
- interrompere in modo definitivo o parziale l'attività produttiva,
- utilizzare lo stabilimento a carico ridotto o in maniera discontinua,

e conseguentemente sospendere l'effettuazione delle analisi previste dall'autorizzazione, dovrà trasmettere tempestivamente apposita comunicazione alla Provincia, al Comune ed all'Arpa, secondo il modello messo a disposizione dalla Provincia sul sito internet all'indirizzo http://www.provincia.brescia.it/impresa/ambiente/emissioni-atmosfera nella sezione "Interruzione analisi".

11. Prescrizioni particolari

A. La ditta, entro tre mesi dalla data dell'autorizzazione, dovrà predisporre e trasmettere alla Provincia, al Comune ed all'ARPA un'indagine ambientale ai sensi decreto legislativo n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i. per la fase di scarico e carico in tramoggia/scarico dal nastro trasportatore e pressatura atta ad assicurare il rispetto delle vigenti normative in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro.
La Provincia, nel caso in cui non fossero rispettati i limiti di qualità dell'aria, potrà disporre che la ditta presenti domanda di rinnovo per modifica sostanziale dello stabilimento, prevedendo che la relativa emissione venga aspirata, convogliata all'esterno e che sia installato idoneo impianto di abbattimento.

B. Prescrizioni e modalità operative finalizzate al contenimento delle emissioni diffuse.
In relazione alle emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, immagazzinamento, carico, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti dovrà essere osservato quanto stabilito dalla Parte I Allegato V degli allegati alla Parte Quinta del d.lgs. n. 152/2006.
Con riferimento alle emissioni di polveri nella produzione, manipolazione, lavorazione, trasporto, carico e scarico, stoccaggio di materiali polverulenti la ditta dovrà attenersi a quanto segue:
a) Manipolazione e trattamento di sostanze polverulente:

- Le macchine, gli apparecchi e le altre attrezzature, usate per la preparazione o produzione (ad es. frantumazione, cernita, vagliatura, miscelazione, riscaldamento, raffreddamento, pellettizzazione, bricchettazione) di sostanze polverulente devono essere (ove possibile dal punto di vista tecnico ed impiantistico) incapsulate.

- In alternativa all'incapsulamento ed aspirazione, potrà essere utilizzato, in tutti i casi in cui le caratteristiche del materiale trattato lo consentano, un sistema di nebulizzazione d'acqua.
  Gli ugelli nebulizzatori, in numero adeguato, dovranno essere posti in tal caso nei punti d'introduzione, estrazione e trasferimento dei materiali.
- Il sistema adottato per il contenimento delle emissioni polverulente (gruppo filtrante o gruppo di nebulizzatori), dovrà in ogni caso garantire un contenimento adeguato della polverosità.

b) Trasporto, carico e scarico delle sostanze polverulente:
- Per il trasporto di sostanze polverulente devono essere utilizzati dispositivi (nastri trasportatori) chiusi. Se non è possibile l'incapsulamento, o è possibile realizzarlo solo parzialmente, le emissioni contenenti polveri devono essere convogliate ad un'apparecchiatura di depolverazione. In alternativa, potrà essere utilizzato un sistema di trasporto progettato in modo da garantire la concavità del nastro, che dovrà essere dotato di sponde antivento alte almeno 300 mm.
- Eventuali punti di discontinuità tra i nastri trasportatori devono essere provvisti di cuffie di protezione o, qualora la qualità dei materiali trattati lo consenta, di dispositivi di nebulizzazione d'acqua.
- L'altezza di caduta dei materiali deve essere mantenuta adeguata, possibilmente in modo automatico. Nei tubi di scarico deve essere mantenuto quanto più bassa possibile la velocità di uscita del materiale trasportato, ad es. mediante deflettori oscillanti. Qualora ciò non sia possibile, dovranno essere previsti sistemi alternativi atti a limitare la diffusione di polveri (ad es. nebulizzazione d'acqua qualora la qualità dei materiali trattati lo consenta).
- Le strade ed i piazzali devono essere realizzati in modo tale da non dare accumulo e sollevamento di polveri a seguito di passaggi di veicoli o alla presenza d'eventi meteorologici sfavorevoli (ad esempio: umidificazione costante, asfaltatura o altri tipi di pavimentazione).
- Nel caricamento di materiali polverulenti in contenitori da trasporto chiusi, l'aria di spostamento deve essere raccolta e convogliata ad un impianto di abbattimento.

c) Operazioni di magazzinaggio di materiali polverulenti:
- Per il magazzinaggio di materiali polverulenti, al fine di minimizzare la polverosità ambientale, sono generalmente impiegati i seguenti sistemi:
  - Stoccaggio in silos;
  - Copertura superiore e su tutti i lati del cumulo di materiali sfusi, incluse tutte le attrezzature ausiliarie;
  - Copertura della superficie, ad es. con stuoie;
  - Manti erbosi;
  - Costruzione di terrapieni coperti di verde, piantagioni e barriere frangivento;
  - Provvedere a mantenere costantemente una sufficiente umidità superficiale.

  Le misure sopra descritte devono essere attuate compatibilmente con le esigenze specifiche degli impianti, scegliendo adeguatamente quelle più appropriate che in ogni caso devono essere efficaci.

ALLEGATO **A** AL PROVVEDIMENTO

N…… DEL ……..……

Sezione D – ACQUE

1. DESCRIZIONE

La presente consente gli scarichi negli strati superficiali del sottosuolo di acque di prima pioggia e di acque reflue domestiche derivanti dall'attività di:

- gestione di rifiuti;

svolte in Via Padana Superiore, 58, in comune di Cazzago San Martino (BS), alle condizioni e con le prescrizioni previste dal presente Allegato, dal dispositivo dell'atto dirigenziale di cui il presente Allegato fa parte integrante e sostanziale, dal d.lgs. n. 152/2006 e relativi allegati, nonché, in quanto applicabili, da tutte le altre normative ambientali in materia di scarichi idrici.

2. SINTESI DEI DATI IDENTIFICATIVI

Gestore:	Dargenio e Dusetti S.r.l.
Sede legale:	Via Padana Superiore, 58, Cazzago San Martino (BS)
Sede insediamento:	Via Padana Superiore, 58, Cazzago San Martino (BS)

Descrizione dell'attività e degli scarichi

- nell'insediamento si svolge l'attività di gestione di rifiuti;
- l'approvvigionamento idrico a scopo potabile avviene da acquedotto;
- la superficie scolante di circa 2560 m^2 è utilizzata per il transito degli automezzi e per lo stoccaggio di rifiuti in container e per il rifornimento carburante degli automezzi;
- lo scarico S1 negli strati superficiali del sottosuolo con pozzo perdente è costituito dalle acque di prima pioggia provenienti dalla una superficie scolante, raccolte in una vasca del volume di 30 m^3 munita di sistema di alimentazione che la esclude automaticamente a riempimento avvenuto, trattate in impianto di disoleazione con filtro a coalescenza, campionabile tramite pozzetto d'ispezione;
- lo scarico S2 negli strati superficiali del sottosuolo è costituito dalle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici sottoposte a trattamento in vasca Imhoff, caratterizzato da un carico organico complessivo di 2 abitanti equivalenti, campionabile tramite pozzetto d'ispezione e disperse negli strati superficiali del sottosuolo con pozzo perdente;
- le acque di seconda pioggia recapitano negli strati superficiali del sottosuolo attraverso lo scarico S1, previo trattamento di disoleazione con filtro a coalescenza;
- le acque pluviali recapitano negli strati superficiali del sottosuolo tramite pozzi perdenti

Tipologia dello scarico

- l'attività rientra tra quelle indicate all'art. 3, comma 1, lett. c) del regolamento regionale n. 4/2006, soggette alle disposizioni del regolamento medesimo;
- le acque dello scarico S1 sono definite "acque di prima pioggia" ai sensi dall'art. 2, del regolamento regionale 4/2006, ammesse negli strati superficiali del sottosuolo nel rispetto dei valori di emissione previsti dall'art. 7, comma 1, lettera c), del regolamento regionale n.4/2006;
- le acque dello scarico S2 sono definite "acque reflue domestiche" con carico inferiore a 50 A.E. ammesse negli strati superficiali del sottosuolo nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 8 comma 2 lett. a) del regolamento regionale n.3/2006, per il parametro solidi sedimentabili pari a 0,5 ml/l;

3. RECAPITO, PARAMETRI E LIMITI DA RISPETTARE

Gli scarichi negli strati superficiali del sottosuolo S1 di acque di prima pioggia e S2 di acque reflue domestiche, i cui dati sono sintetizzati nella tabella seguente:

scarico	tipologia acque reflue	ricettore	abitanti equivalenti	portata m^3/anno	dati catastali		coordinate Gauss-Boaga	
					fg	map	x	y
S1	prima pioggia	strati superficiali del sottosuolo	/	n.d.	33	120	1581520	5045340
S2	domestiche		2	n.d.			1581545	5045310

devono rispettare, lo scarico S1 i limiti di emissione su suolo della tabella 4, dell'all. 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., e il divieto di scarico su suolo delle sostanze di cui al punto 2.1, dell'all. 5 alla parte III del D.Lgs.152/06 e s.m.i., riportate di seguito:

- composti organo alogenati e sostanze che possono dare origine a tali composti nell'ambiente idrico;
- composti organo fosforici;
- composti organo stannici;
- sostanze che hanno potere cancerogeno, mutageno e teratogeno in ambiente idrico o in concorso dello stesso;
- mercurio e i suoi composti;
- cadmio e i suoi composti;
- oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti;
- cianuri;
- materie persistenti che possono galleggiare, restare in sospensione, o andare a fondo e che possono disturbare ogni tipo di utilizzazione delle acque;

precisando che tali sostanze, si intendono assenti quando sono in concentrazione non superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento in essere all'entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. o dei successivi aggiornamenti;

lo scarico S2 il valore limite di emissione di 0,5 ml/l per i "Solidi sedimentabili" a valle della vasca Imhoff ai sensi dell'art.8, comma 2, lett. a) del regolamento regionale n.3/2006.

4. PRESCRIZIONI ULTERIORI

a. per la verifica del rispetto di quanto prescritto al precedente punto 3, dovranno essere eseguite nel corso di tutto il periodo di durata dell'autorizzazione, le analisi dello scarico S1 di acque di prima pioggia da svolgersi con frequenza annuale, le prime delle quali devono essere eseguite entro un anno dal rilascio della presente AUA;
b. le analisi dello scarico S1 di acque di prima pioggia dovranno rappresentare i parametri seguenti: pH, Solidi sospesi, BOD5, COD, Piombo, Zinco, Rame, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitroso, Azoto Nitrico, Fosforo Totale, Tensioattivi Totali, Idrocarburi totali, Saggio di tossicità acuta;
c. le analisi di cui alla precedente lett. a. dovranno essere effettuate con oneri a carico della ditta, da laboratorio pubblico o abilitato, secondo le metodiche di campionamento e analisi previste dalle normative di riferimento;
d. i certificati analitici dovranno essere trasmessi entro trenta giorni dalla data di emissione a questa Provincia Ufficio Acqua;
e. i certificati analitici dovranno essere conservati presso lo stabilimento e messi a disposizione delle Autorità deputate al controllo qualora richiesti dalle stesse;
f. la vasca di raccolta può riceve solo le acque di prima pioggia di eventi meteorici che si susseguono a distanza di almeno 96 ore;
g. ai sensi dell'art. 6, comma 2, del regolamento regionale n.4/2006, le acque di prima pioggia potranno essere scaricate unicamente ad evento meteorico concluso;
h. la manutenzione dell'impianto di trattamento di acque di prima pioggia e del disoleatore delle acque di seconda pioggia dovrà essere effettuata con regolarità e dovrà essere tenuto un apposito registro, riportante le attività di conduzione e manutenzione, che dovrà essere messo a disposizione delle autorità deputate al controllo qualora richiesti dalle stesse;
i. le caditoie e la rete di raccolta delle acque di prima pioggia dovranno essere mantenute in piena efficienza e periodicamente dovranno essere asportati i fanghi ed i sedimenti presenti sul fondo;

j. la pulizia della vasca Imhoff dovrà essere effettuata con regolarità con una frequenza minima di almeno una volta l'anno ed ogni volta che si renda necessario;
k. qualunque modifica delle reti di raccolta e degli impianti di trattamento di acque di prima pioggia, ancorchè non comporti una modifica qualitativa e/o quantitativa degli scarichi, dovrà essere preventivamente comunicare;
l. comunicare all'Ufficio Acqua della Provincia qualsiasi cambiamento relativo alla consistenza ed alla proprietà dell'immobile;
m. comunicare qualsiasi variazione relativa alla denominazione o ragione sociale entro 30 gg dalla data della variazione stessa;
n. comunicare preventivamente, ai fini della volturazione della titolarità dell'autorizzazione, il nominativo della ditta subentrante, tenuta a richiedere la volturazione medesima, in caso di vicende di cessione dell'attività da cui origina lo scarico autorizzato.

5. INDICAZIONI

- ai sensi dell'art. 8, comma 1 del regolamento regionale n.4/2006 dovranno essere previste periodiche pulizie della superficie scolante;
- ai sensi dell'art. 8, comma 2, del regolamento regionale n.4/2006 la pulizia delle superfici interessate da versamenti accidentali dovrà essere eseguita immediatamente, a secco o con idonei materiali assorbenti;
- i fanghi provenienti dalla pulizia degli impianti di trattamento, delle superfici scolanti e delle reti, dovranno essere smaltiti in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente;
- ai sensi di quanto previsto dall'art. 124, comma 12, D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. qualora l'attività svolta nell'insediamento sia trasferita in altro luogo ovvero soggetta a diversa destinazione, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente deve essere richiesta una nuova autorizzazione;
- ai sensi dell'art. 129 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. il titolare dello scarico è tenuto a fornire all'autorità di controllo le informazioni richieste e consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.

Sezione E – MONITORAGGIO

MATRICE		MONITORAGGIO	PRESCRIZIONE
RIFIUTI		Come da prescrizioni riportate nell'allegato A sezione B del presente atto	Come da prescrizioni riportate nell'allegato A sezione "**B"** del presente atto
ARIA	**EMISSIONI**	Come da prescrizioni riportate nell'allegato A sezione C del presente atto	Come da prescrizioni riportate nell'allegato A sezione "**C"** del presente atto
ACQUA		Come da prescrizioni riportate nell'allegato A sezione D del presente atto	Come da prescrizioni riportate nell'allegato A sezione "**D"** del presente atto
RUMORE		Entro 6 mesi dall'inizio dell'attività e in occasione di eventuali modifiche sostanziali.	Controlli secondo normativa esistente, previa tempestiva comunicazione almeno 15 gg prima dell'effettuazione delle misurazioni ad Arpa di Brescia e Comune Cazzago san Martino. Con gli stessi Enti dovranno essere concordati i recettori sensibili verso i quali effettuare le misurazioni.

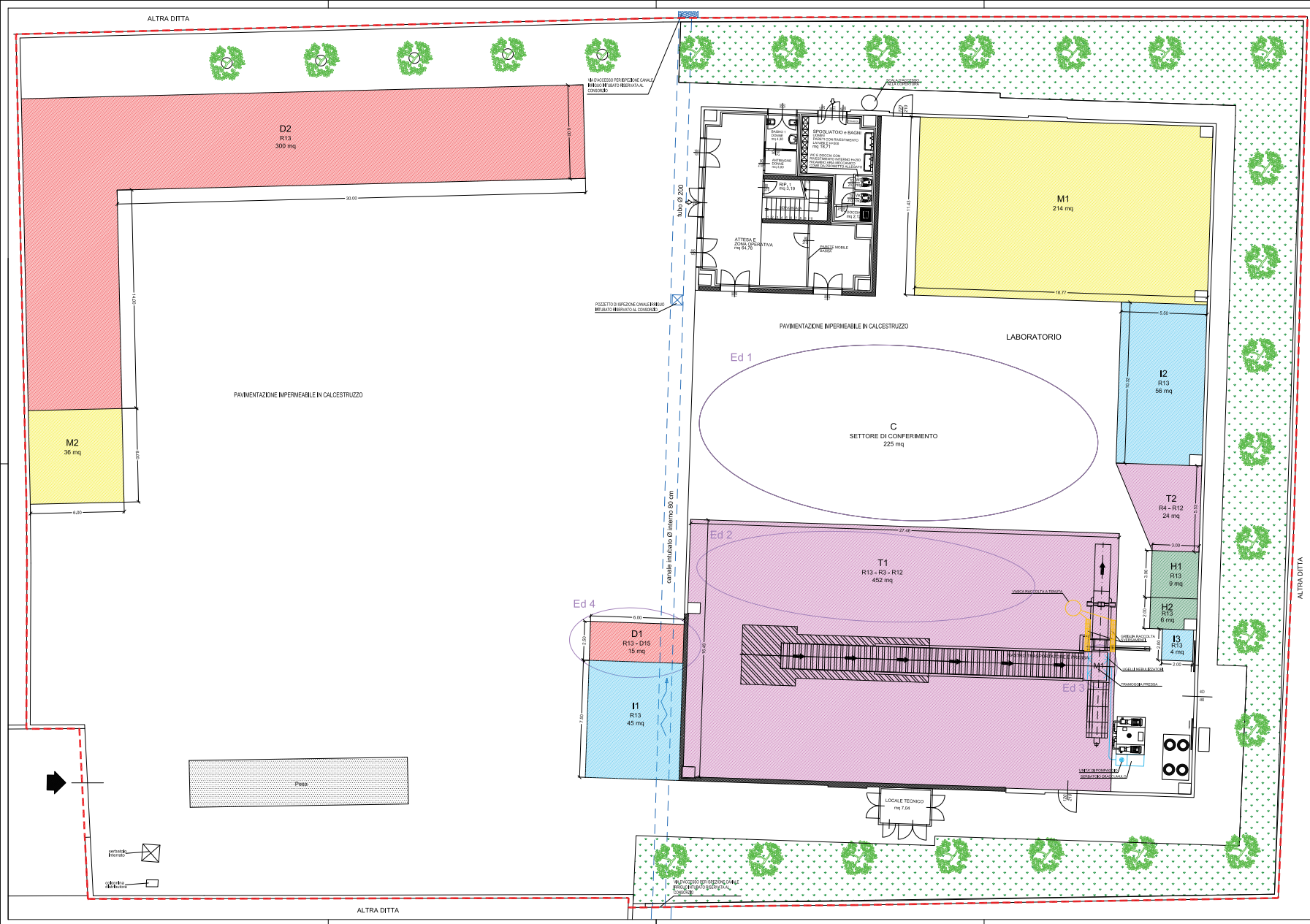

TABELLA RIEPILOGATIVA

ZONA	UBICAZIONE	OPERAZIONE	SUP. mq	POTENZIALITÀ DI DEPOSITO t	POTENZIALITÀ DI DEPOSITO mc	RIFIUTI TRATTATI / STOCCATI
I1	Piazzale esterno	R13	45	25	75	020104 020110 030105 030301 030308 040209 040221 040222 080410 080107 080108 150299 191099 120101 120102 120103 120104 120105 120199 150101 150102 150103 150104 150105 150106 150107 150203 160103 160117 160118 160119 160120 160216 170201 170202 170203 170401 170402 170403 170404 170405 170406 170407 170411 191002 191201 191202 191203 191204 191205 191207 191212 200101 200102 200110 200138 200139 200140 200307
I2	Capannone		56	40	80	
I3			4	2	8	150110* 150202*
T1	Capannone	R13 - R12 - R3	452	300	587	150101 150105 150106 191201 200101
T2	Capannone	R12 - R4	24	//	//	020110 120101 120102 120103 120104 120199 150104 150106 160117 160118 160216 170401 170402 170403 170404 170405 170407 170411 191002 191202 191203 200140 200307
M1	Capannone	//	214	250	400	MPS e/o End of Waste (materiale conforme alla norma UNI EN 643)
M2	Piazzale esterno		36	50	60	MPS e/o End of Waste e/o (in) In attesa di certificazione EoW (metalli)
D1	Piazzale esterno	R13 - D15	15	25	25	191201 191202 191203 191204 191205 191207 191208 191209 191212
D2	Piazzale esterno	R13	300	300	300	
H1	Capannone	R13	9	10	15	160214 160216 RAEE
H2	Capannone	R13	6	5	10	160213*
C	Capannone	//	225	//	//	Settore di conferimento

LIMITE IMPIANTO OGGETTO DELL'ISTANZA AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. 152/06 E SMI

Ed EMISSIONI DIFFUSE

Assieco
CONSULINZA AMBIENTALE
ASSIECO S.r.l. Società Unipersonale
Via Montegrappa, 27/a - 24060 RODIO (BG)
Cap. Soc. 10.000 i.v. - REA n. 334808
P.IVA - C.F. - Reg. Impr. BG 02925170166
assiecogdk@assieco.it - www.assieco.it
Tel 035.4340056 - Fax. 035.4340057
pec: assiecosrl@legalmail.it

Studio Tecnico Arch. Dario Poetini
Via Nazionale n.32 - 25044 - Capo di Ponte (BS)

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO — PROVINCIA DI BRESCIA

TAV. 2 — PLANIMETRIA GENERALE CON DISPOSIZIONE ZONE OPERATIVE E PUNTI DI EMISSIONE DIFFUSA — SCALA 1:100 — DATA: MARZO 2017 — AGG.: GIUGNO 2017

PROGETTO

OGGETTO

ISTANZA AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. 152/06 E SMI

COMMITTENTE

DARGENIO E DUSETTI S.R.L.
Sede legale ed Insediamento produttivo:
Via Padana Sup., 58 - 25046 Gazzago San Martino (BS)

IL COMMITTENTE

DARGENIO E DUSETTI SRL
Via Padana Superiore, 58
25046 CAZZAGO SAN MARTINO (BS)
C.F. e P. IVA 02404350981

IL TECNICO

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA
Dott. Arch. Dario Poetini
ARCHITETTO
ISCR. N° 3455

PLANIMETRIA GENERALE
Scala 1/200

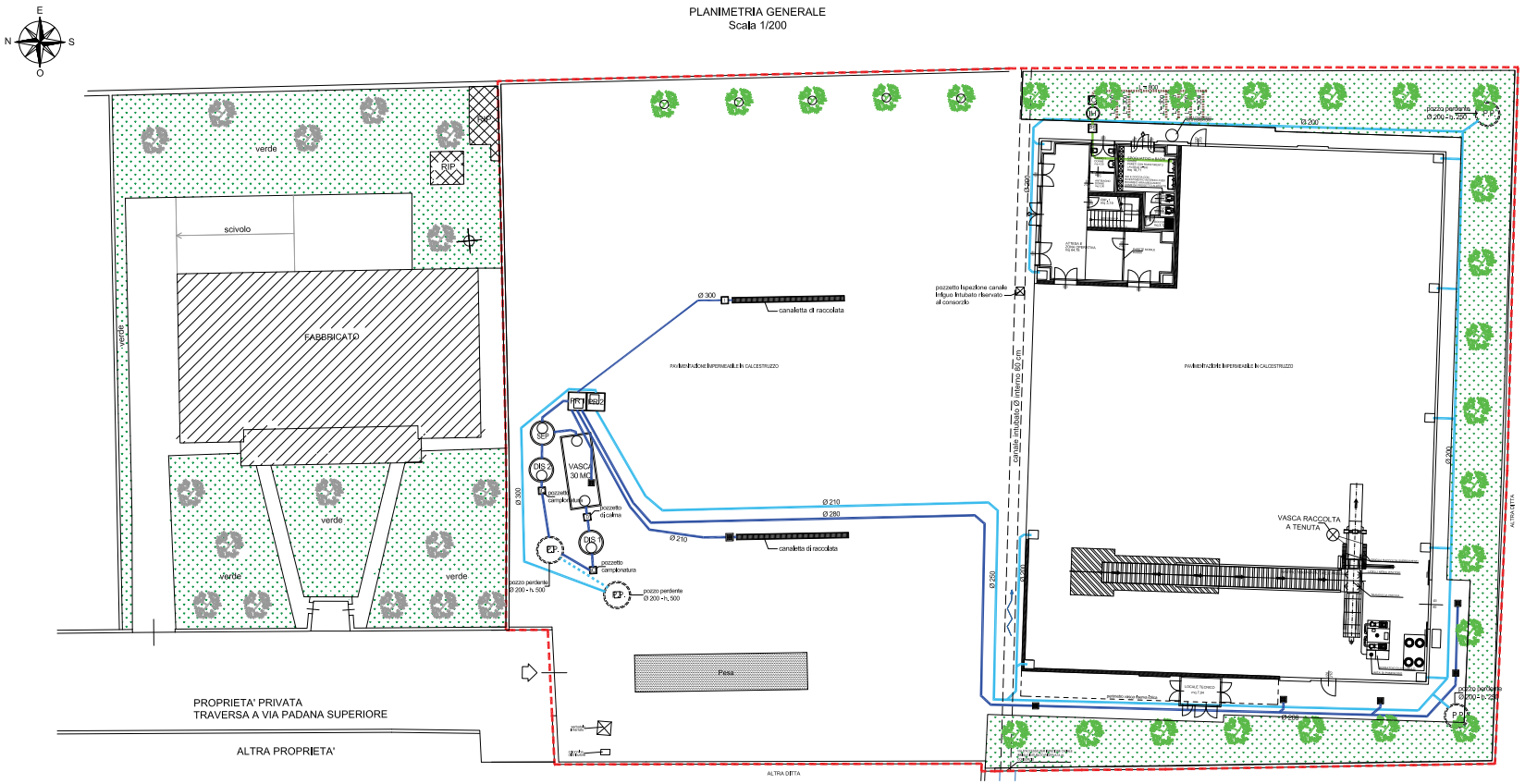

LEGENDA

- LIMITE AREA OGGETTO DI AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. 152/06 E SMI
- TUBAZIONE ACQUE METEORICHE PIAZZALI
- TUBAZIONE ACQUE REFLUE DOMESTICHE
- TUBAZIONE ACQUE METEORICHE COPERTURE
- SISTEMA DI SUBIRRIGAZIONE
- CANALETTA DI RACCOLTA
- CADITOIA
- POZZETTO DI ISPEZIONE
- POZZETTO ISPEZIONE E CAMPIONAMENTO
- POZZETTO DI CALMA
- IH — FOSSA IMHOFF (dimensioni mt 1,20 x 1,50)
- PS — SIFONE
- PR1 — POZZETTO DI RACCORDO ACQUE METEORICHE PIAZZALI
- PR2 — POZZETTO DI RACCORDO ACQUE METEORICHE COPERTURE
- P.P. — POZZO PERDENTE
- SEP — POZZETTO SEPARATORE PRIMA / SECONDA PIOGGIA
- VASCA ACCUMULO — VASCA DI ACCUMULO PRIMA PIOGGIA
- DIS 1 — DISOLEATORE PRIMA PIOGGIA
- DIS 2 — DISOLEATORE SECONDA PIOGGIA

SCHEMA POZZETTO CAMPIANATURA SUB-IRRIGAZIONE
SCALA 1.20

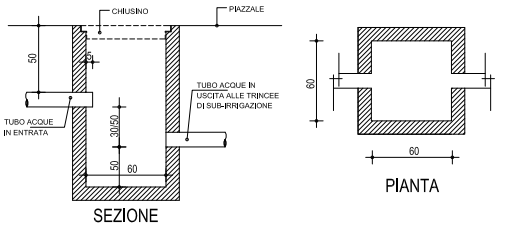

SEZIONE
SUB-IRRIGAZIONE
SCALA 1.20

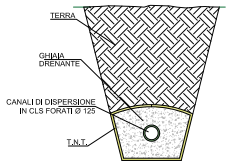

SEZIONE TIPO IMPIANTO I° PIOGGIA

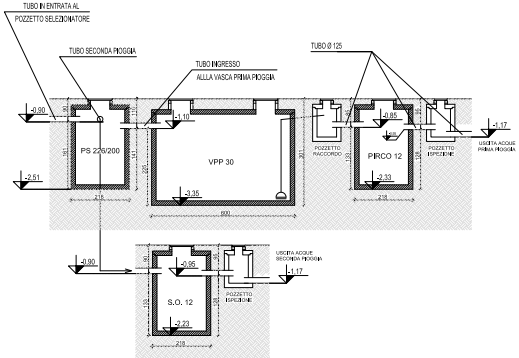

Assieco
CONSULENZA AMBIENTALE
ASSIECO S.r.l. Società Unipersonale
Via Montegrappa, 27/a - 24060 ROGNO (BG)
Cap. Soc. 10.000 i.v. - REA n. 334809
P.IVA - C.F. - Reg. Impr. BG: 02925170165
stoccaggio@assieco.it - www.assieco.it
Tel. 035.4340056 - Fax. 035.4340057
pec: assiecosrl@legalmail.it

Studio Tecnico Arch. Dario Poetini
Via Nazionale n.32 - 25044 - Capo di Ponte (BS)

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO		PROVINCIA DI BRESCIA	
TAV. 3	PLANIMETRIA GENERALE CON INDIVIDUAZIONE RETE FOGNARIA	SCALE VARIE	DATA: MARZO 2017 AGG.:

STATO DI FATTO

OGGETTO

ISTANZA AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS.152/06 E SMI

COMMITTENTE

DARGENIO E DUSETTI S.R.L.
Sede legale ed insediamento produttivo:
Via Padana Sup., 58 - 25046 Gazzago San Martino (BS)

IL COMMITTENTE

DARGENIO E DUSETTI S.R.L.
Via Padana Superiore, 58
25046 CAZZAGO SAN MARTINO (BS)
C.F. e P.IVA 02404350981

IL TECNICO

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA
Dott. Dario Poetini
ARCHITETTO
ISCR. N° 2468